

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

394ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del presidente ALBERTI CASELLATI,

del vice presidente LA RUSSA

e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

(Omissis...)

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Discussione del disegno di legge:

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Relazione orale)(ore 17,37)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2463.

Il relatore, senatore Pagano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in tre capi. Nell'ambito del capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di modificare la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali e per i lavoratori anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, strutture socio-assistenziali, semiresidenziali e strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazioni di fragilità.

In primo luogo si specifica che l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario. Si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è demandato agli ordini professionali, mediante verifica dei certificati verdi Covid-19 ed è confermato il principio della sospensione da ogni attività lavorativa per il caso di inadempimento. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge.

L'articolo 2 reca anch'esso modifiche al decreto-legge n. 44 del 2021. In particolare, prevede che l'obbligo vaccinale sia esteso a decorrere dal 15 dicembre 2021 alle seguenti categorie: personale scolastico del sistema nazionale d'istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale nonché personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna.

Si dispone che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e che i dirigenti scolastici e gli altri responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il suddetto personale assicurino il rispetto e l'obbligo vaccinale.

Si rendono altresì applicabili disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto concernente i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale. Si definisce la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per l'eventuale conseguente sospensione dell'attività lavorativa senza retribuzione per non oltre sei

mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono attribuiti contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Infine, sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento di attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali anche per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti.

Il capo II riguarda, invece, l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19. In particolare, l'articolo 3 novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 integrando a decorrere dal 15 dicembre dello scorso anno la disciplina delle certificazioni verdi Covid-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario. Inoltre, riduce, sempre con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione o dall'eventuale dose unica prevista e specifica per il medesimo periodo di validità, che decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

Anche l'articolo 4 introduce modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021 con decorrenza dal 6 dicembre 2021. Nello specifico, modifica l'articolo 9-*bis* relativo all'impiego di certificazioni verdi Covid-19 inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi. Conseguentemente non fanno più eccezioni all'obbligo di certificazione verde in zona bianca i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Si prevede, inoltre, la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere in zona bianca, tranne che per l'accesso alle predette strutture da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Ulteriori novelle riguardano l'articolo 9-*quater* relativo all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto. In particolare, si sopprime l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina e per i collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti. Si estende l'obbligo di certificazione verde ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale. Si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale regionale. Si estende l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto, oltre ai soggetti esenti, anche i minori di età inferiore a dodici anni. Si stabilisce infine che, per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi possano essere svolte secondo modalità a campione.

L'articolo 5 reca ulteriori modifiche all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo, con decorrenza dal 29 novembre 2021, il principio secondo cui nelle zone gialle e arancioni la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti oggetto di sospensione o di limitazione, in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il Covid-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Sono esclusi dall'ambito delle nuove norme i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché le mense e i servizi di *catering* continuativo su base contrattuale.

L'articolo 6 contiene disposizioni transitorie. Per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 si prevede che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali nelle zone gialle sono previste limitazioni siano consentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, nonché ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Anche in questo caso sarà sufficiente una qualunque certificazione verde solo per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e *catering* continuativo su base contrattuale.

Nell'ambito del capo III, concernente i controlli e le campagne di informazione, l'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del possesso delle certificazioni verdi. Tale piano è adottato dal prefetto entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa consultazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli sono effettuati dalle Forze di polizia e dal personale dei Corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in maniera costante e anche a campione. Si prevede che il prefetto trasmetta al Ministro dell'interno una relazione, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nell'ambito del territorio di competenza. Si dispone altresì che tali attività siano svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il SARS-CoV-2. L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dettato la nuova disciplina per limitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anormali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. L'articolo 10, infine, dispone dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Devo dire che, nel corso dell'esame in Commissione, l'obbligo vaccinale è stato esteso, a decorrere dal 15 febbraio, anche agli studenti in corso di laurea impegnati nei tirocini per l'abilitazione alle professioni sanitarie con gli emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.7 (testo 2). Inoltre, è stato specificato che l'esenzione per motivi di salute dalla somministrazione del vaccino possa essere accordata solo dal proprio medico di medicina generale oppure dal medico vaccinatore (emendamento 1.12 (testo 2)). Sono state introdotte poi delle specificazioni per porre rimedio ad alcuni problemi pratici e procedurali che siano riscontrati nella verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario (emendamenti 1.16, 1.17 e 1.25), anche in conseguenza della scelta del Governo di sostituire interamente il previgente testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021.

Sempre in sede di esame in Commissione, l'obbligo vaccinale è stato esteso anche al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (emendamento 2.9). Sono state poi previste modalità per la verifica dell'adempimento dell'obbligo da parte dei dirigenti scolastici e delle figure equiparate (emendamento 2.18). Si è inoltre specificato che la sostituzione temporanea del personale non vaccinato si applica non solo ai docenti, ma anche al personale educativo e ATA (emendamento 2.46).

L'emendamento 2.0.4 (testo 3), approvato dalla Commissione, ha previsto per i dipendenti pubblici - e questa è una è una votazione avvenuta soltanto pochi minuti fa - l'assenza giustificata dal lavoro per la somministrazione del vaccino.

Nel corso dell'esame in Commissione l'obbligo di possesso del *green pass* è stato espressamente esteso anche ai titolari dei servizi di ristorazione e somministrazione (emendamento 4.28). Infine, l'emendamento 9.3 (testo 3), approvato dalla Commissione, differisce il termine al 31 marzo 2022. Come di consueto, è stata introdotta dalla Commissione una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome: dai colleghi delle minoranze linguistiche è stato proposto appunto l'emendamento 9.0.1.

Concludo ricordando che, nel corso dell'esame, diversi ordini del giorno sono stati accolti dal Governo con l'impegno ad affrontare in tempi brevi altre rilevanti questioni. Fra di essi, cito soprattutto - e qui voglio sottolinearlo, spero con un minimo di attenzione da parte dei colleghi - l'ordine del giorno G/2463/22/1, votato all'unanimità dalla Commissione, sul tema non più differibile - e qui mi rivolgo anche al presidente Parrini, che ha presieduto egregiamente la Commissione anche allo scopo di venire incontro a questa ormai storica esigenza cui il Parlamento deve dare applicazione - dell'estensione dell'indennizzo per i danni permanenti da vaccinazione obbligatoria anche per quella consistente parte di popolazione per cui non c'è un obbligo, ma solo una raccomandazione. Come è noto, quando c'è obbligo è automatico l'indennizzo, ma sono intervenute sentenze della Corte costituzionale: infatti è previsto per tutti i vaccini obbligatori dalla legge n. 210 del 1992, ma diverse sentenze della Corte costituzionale, come stavo accennando, lo hanno esteso a vari casi di vaccinazione che invece era solo raccomandata e non obbligata. Non vi sono perciò dubbi sul fatto che la Costituzione imponga di applicarlo anche a questi vaccini; se non lo farà il legislatore, ci penserà la Corte costituzionale. Qualora ciò non dovesse avvenire nell'ambito di un nuovo e imminente provvedimento d'urgenza, come è stato impegnato il Governo - mi rivolgo a tutti i Capigruppo della maggioranza che hanno partecipato a questo tipo di approfondita consultazione con il Governo - vi provvederà il Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge n. 221 e n. 229 del 2021, che nel frattempo sono stati assegnati al Senato, in modo particolare alla 1^a Commissione affari costituzionali, con relatori la senatrice Valente e il presidente Parrini, presentati e incardinati sempre in 1^a Commissione.

Concludo ricordando che questo decreto è stato superato da altri decreti resisi necessari per via della diffusione della variante Omicron, che purtroppo è divenuta devastante sul territorio nazionale. Il Governo ha pertanto ritenuto necessario adottare via via ulteriori decreti ed estendere il periodo di emergenza nazionale almeno fino al 31 marzo di quest'anno. Dobbiamo però riconoscere la validità del provvedimento.

Dico questo con un po' di soddisfazione, ma anche di sudore, visto il lavoro cui ho dovuto far fronte insieme a tutti i colleghi della Commissione. Dal Presidente della Commissione a tutti i suoi membri, abbiamo lavorato con grande impegno e passione. Sono pertanto onorato di essere il relatore di questo provvedimento in una Commissione che ha dato veramente prova di grande maturità e cultura istituzionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, ci apprestiamo a convertire in legge il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 176, cui seguirà nei prossimi giorni la conversione degli altri due. La finalità è quella di intervenire con misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 per lo svolgimento in sicurezza di attività economiche e sociali.

La relazione illustrativa al decreto recita testualmente: «Il presente decreto mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 sul territorio nazionale, basata sul

presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva».

Chiaramente lascio a voi la valutazione in merito alla finalità che il decreto-legge si prefigge e se l'obiettivo prefissato sia stato a oggi raggiunto.

In Commissione sono stati approvati degli emendamenti e respinti degli altri che pure avrebbero avuto sicuramente finalità migliorativa e di potenziamento.

In particolar modo, tenendo conto della premessa, mi sono molto stupita nell'ascoltare l'affermazione di una collega della maggioranza che un anno fa, di fronte alla mia considerazione sulla pericolosità dei tamponi fai da te venduti in farmacia, fece un sorriso sardonico. A distanza di un anno vediamo benissimo qual è la situazione. Se riteniamo che il vaccino sia l'unica arma (chi parla vi si è già sottoposta e, quindi, parla con molta libertà), mi interrogo allora sulla scelta operata finora dal Governo, ossia permettere la vendita dei tamponi fai da te in farmacia, di cui abbiamo tracciabilità dell'acquisto, ma non dell'esito. La domanda è se ciò non abbia contribuito, rispetto a tutte le altre dinamiche, a impedire il raggiungimento dell'obiettivo indicato nella relazione illustrativa e in premessa. Siamo di fronte a una situazione assurda, che è quella prevista dagli altri decreti su cui poi lavoreremo, per cui viene indicato come test per la valutazione della positività quello rapido antigenico, mentre prima abbiamo sempre indicato che il *test* rapido dovesse essere avvalorato, nel caso di positività, da un *test* molecolare. È sotto gli occhi di tutti, oltretutto, come dai test rapidi possano essere rappresentate delle false positività, come delle false negatività. Da questo punto di vista in Commissione, ad esempio, non è passato un emendamento, che era stato riformulato proprio dalla maggioranza, che prevedeva nel nuovo testo l'esclusione dei tamponi molecolari. Altra parentesi: è sotto gli occhi di tutti il costo elevato di questi tamponi; qualcuno denuncia una speculazione, che in alcuni casi supera i 150 euro a prestazione. Questo a riprova del fatto che sono interventi che non hanno una loro omogeneità e logicità e tra l'altro si contrastano vicendevolmente.

Per quanto riguarda un fatto, che ha dato seguito anche al deposito di petizioni da parte di alcuni esponenti e comitati delle popolazioni isolate, ho rappresentato una necessità, sottoscrivendo tra l'altro un emendamento della senatrice Angrisani che è stata così gentile da accogliere la mia firma. Anche alcuni senatori di Fratelli d'Italia hanno depositato - mi riferisco a Malan e La Pietra - un emendamento per le isole minori. Che cosa si sta verificando? Nell'imporre questo super *green pass* per tutti i mezzi di trasporto, quindi anche i traghetti, sostanzialmente operiamo una discriminazione nella discriminazione: ovvero, coloro i quali scelgono di non sottoporsi a vaccino, ma in tempi ravvicinati, quindi ogni tre giorni, devono essere sottoposti a tampone rapido per accedere ai mezzi di trasporto, nel caso delle isole è ancor più penalizzato. Infatti, se parliamo di treni o aerei, coloro i quali decidono di non vaccinarsi possono circolare liberamente in tutto il territorio nazionale, ma chi fa una scelta del genere e vive nei territori delle isole è ulteriormente penalizzato, perché con mezzo proprio non avrà la possibilità di attraversare, nel caso della Sicilia lo Stretto, nel caso delle isole Tremiti o altre isole minori chiaramente il mare che li separa dalla terraferma. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucoli. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Signor Presidente, avevo preparato un discorso ieri per evidenziare ed elencare tutte le bugie, le clamorose e pericolose bugie, che questo Governo aveva inanellato sul *green pass*, prima tra tutte la bugia secondo cui il *green pass* e il super *green pass* dovevano servire a creare luoghi di lavoro e ambienti Covid-free, dove le persone sarebbero state libere di lavorare e interagire senza rischiare di contagiarsi. Balla pericolosissima, perché ha indotto tantissimi italiani a ritenersi immuni soltanto per avere un certificato e che ha portato alle stelle i contagi, com'è sotto gli occhi di

tutti. È stata questa mossa di burocrazia estrema, di bugie e di falsità che ha portato i contagi ai livelli che abbiamo oggi.

Ebbene, nonostante l'evidenza e la necessità di stigmatizzare quanto accaduto, non farò questo discorso, perché tutte queste cose ormai sono evidenti a tutti: anche chi ha due o tre dosi si contagia e può contagiare. È molto meno evidente - e quindi merita il mio intervento oggi - ciò che è accaduto in Commissione. Ebbene, in Commissione, con una superficialità che a dir poco stride - limitiamoci a dire questo - con l'importanza e la gravità di un provvedimento che incide così pesantemente sul quotidiano, sulla vita, sul lavoro e sulla salute di tutti gli italiani, con una «soavità» e una noncuranza incredibili, sono stati respinti emendamenti che pure parti importanti di questa maggioranza avevano presentato. Potrei stare qui tutta la sera, ma vi elenco soltanto quelli che a mio avviso sono i più eclatanti.

Il MoVimento 5 Stelle aveva meritoriamente presentato un emendamento in cui evidenziava quando sarebbe dovuto finire tutto: l'obbligo vaccinale, tutte le sanzioni collegate a *green pass* e a super *green pass*, tutte le limitazioni dei diritti, e aveva indicato la data del 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, in tutte le parti in cui il decreto-legge prevedeva queste eccezioni alle libertà costituzionalmente garantite. Ebbene, nonostante questa fosse una misura di buonsenso - ovvero l'indicazione di un termine - il Governo ha espresso parere contrario e il MoVimento 5 Stelle, naturalmente, ha tirato giù le orecchie e ha trasformato l'emendamento in un ordine del giorno che, come sapete, è un mero auspicio per il futuro. Quindi, questo è stato messo nel cassetto, il che significa... (*Commenti*) Vedo che ti arrabbi, collega, però questo può voler dire che lo stato di emergenza che è stato prorogato...

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, si rivolga alla Presidenza e i colleghi evitino i commenti fuori microfono.

CRUCIOLI (*Misto*). Dicevo, uno stato di emergenza che - lo ricordo - è già stato prorogato sei volte, ben oltre i due anni previsti e, tuttavia, non è andato bene al Governo che si mettesse una fine a tutto questo.

Ce n'è anche per la Lega e per il PD, ad esempio: entrambi hanno presentato emendamenti volti a prevedere gli indennizzi in caso di danni da vaccinazione. Si trattava di emendamenti di buonsenso, che meritoriamente erano stati presentati. Ebbene, anche in questo caso il Governo ha detto no, parere contrario, invitando a trasformarli in ordini del giorno, e anche Lega e PD, che si scordano di essere loro maggioranza in questo Senato, quindi di essere loro i legislatori, si sono piegati al diktat del Governo e hanno trasformato le proposte in ordini del giorno, quindi forse e se, quando il Governo vorrà.

Ancora, il MoVimento 5 Stelle e anche Italia Viva hanno argomentato come non fosse possibile prevedere il super *green pass* per i ragazzi che vanno a scuola perché se non possono prendere l'autobus, quindi gli viene impedito di andare con l'autobus, è come se gli si impedisse di andare a scuola, facendo venire meno il diritto allo studio. Era giusto, e infatti hanno presentato emendamenti in tal senso, ma anche in questo caso il Governo ha detto no, senza spiegazione. No: il ragazzino, il tredicenne che non è vaccinato, non è guarito e non ha il super *green pass*, anche se deve prendere l'autobus per andare a scuola, non lo può fare, creando in tal modo un'ulteriore discriminazione tra quei ragazzi che possono essere accompagnati dai genitori e coloro che invece non possono perché magari i genitori lavorano o perché comunque non hanno un passaggio né i soldi per pagarsi un taxi. Ma no, per loro è impossibile andare a scuola con i mezzi di trasporto.

Anche in questo caso, MoVimento 5 Stelle e Italia Viva, che pur meritoriamente avevano previsto emendamenti in tal senso, abbassano le orecchie e dicono: obbedisco. Li trasformano in ordini del giorno come se ci fosse tempo per aspettare che il Governo decida, mentre i ragazzi, così come i lavoratori e tutti gli altri, patiscono queste conseguenze deleterie già oggi.

C'era poi un nostro emendamento, a prima firma della collega Angrisani e mia, che prevedeva di ripristinare la continuità territoriale con le isole, che oggi è stata interrotta perché chi non ha il super *green pass*, anche se è legittimato a non vaccinarsi perché magari ha un'età inferiore ai cinquant'anni, per cui, non essendoci un obbligo di legge, ha fatto una scelta legittima, non può prendere il traghetto; deve essere confinato nelle isole. Abbiamo realizzato questo emendamento per dire che non è giusto, è una discriminazione perché chi vive in Sardegna o in Sicilia e non può venire in Continente e viceversa. Eppure, anche in questo caso un no immotivato: sardi e siciliani devono per forza essere vaccinati o guariti oppure non si possono muovere dalle isole.

Ancora, un altro meritorio emendamento, dell'ottimo senatore Malan, chiedeva che l'Istituto superiore di sanità e l'Istat dessero i dati di mortalità dell'anno appena passato, del 2020, e anche del 2021, in maniera tale da poter confrontare la mortalità generale, per vedere se, confrontando i due anni di pandemia, vi fossero maggiori morti per qualunque genere, per verificare da cosa sia dato questo maggior numero e se potessero esserci delle conseguenze da vaccino.

Questo per dare una risposta alle tante illazioni, che in questo momento non si fondano su dati statistici reali, ma che circolano e che creano molta apprensione. Illazioni sul fatto che, in quest'anno di vaccinazione spinta, ci siano stati più morti dell'anno scorso. Ebbene, anche in questo caso la risposta è stata che no, non ci deve essere chiarezza, non ci devono essere dati che possano mettere in allarme, che è meglio non sapere e che questi dati non devono essere forniti. Emendamento respinto.

Signor Presidente, di fronte a questo, voi vi assumete una responsabilità. State spaccando il Paese. Non state facendo un'operazione di trasparenza. Non state dicendo le cose come stanno e state ghezzando una parte di popolazione che, lo ripeto, allo stato non ha obblighi giuridici.

La conseguenza qual è? Vi faccio degli esempi concreti. Soltanto oggi, una madre disperata mi ha chiamato dicendomi che, nel primario istituto scolastico della mia città, i ragazzi sono stati chiamati uno per uno dal preside, che ha chiesto loro se erano vaccinati o no. A quelli non vaccinati è stato detto: prendete le vostre cose, chiamate casa e fatevi venire a prendere. Questo perché, essendoci stati due casi di positività, è scattata la norma secondo cui tutti i non vaccinati non possono essere in presenza. Questi ragazzi piangevano, perché non sapevano cosa fosse accaduto, e sono stati allontanati seduta stante, senza che i genitori fossero stati avvertiti.

Dirò di più. Un'altra madre mi ha chiamato, sempre in lacrime, raccontando che a sua figlia, affetta da sindrome autoimmune, i medici consigliavano di non vaccinarsi. Nessuno, però, si è preso la responsabilità di esentarla; nessuno l'ha esentata, ma nessuno ha scritto che poteva fare il vaccino. È in un limbo e, come lei, vi si trovano tantissime altre persone, non per scelta, che sarebbe comunque accettabile, ma per delle reali situazioni di salute. Ancora, un'altra signora mi ha rappresentato di avere la sclerosi multipla, di aver fatto le prime due dosi, di essere stata male e di aver adesso paura. È stata male, ma non viene esentata.

Tutte queste persone voi le state trattando non come persone, ma come persone di serie B, come bestie. Non valutare attentamente quanto state facendo, con la vostra superficialità, è di una gravità che vi si ritorcerà contro.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.

[TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, io ho preparato un intervento un po' articolato. Mi rendo conto, però, che la discussione che abbiamo condotto in Commissione ha portato via del tempo. Pertanto, chiedendo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento, mi limito a ricordare che provvedimenti come questi sono sempre effettuati, pensati e realizzati da questo Governo con l'obiettivo primario di salvaguardare la salute di tutti i cittadini. (*Applausi*). Non solo, l'obiettivo è di salvaguardare le attività commerciali, con la prevenzione di *lockdown* cui abbiamo già assistito e che sappiamo cosa significano e, soprattutto, di prevenire la didattica a distanza. Teniamo a mente che siamo nella strada giusta perché, confrontando i dati relativi alle ospedalizzazioni, ai ricoveri in terapia intensiva e alle morti rispetto ai milioni di contagi che purtroppo stiamo registrando anche oggi, abbiamo visto che sono nettamente inferiori rispetto ai numeri dello scorso anno. I dati parlano chiaro. Noi siamo convinti di essere nella direzione giusta e ringraziamo il Governo per andare avanti in questa strada. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento, come da lei richiesto.

È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanché. Ne ha facoltà.

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi noi stiamo parlando di un provvedimento che di per sé è stato superato, perché il Governo ha deciso di fare un regalo agli italiani. Abbiamo avuto infatti il decreto di Natale, poi quello di Capodanno e poi quello dell'Epifania. Questo per dire, in sintesi, che sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico.

Il Governo continua nelle sue contraddizioni e vi faccio alcuni esempi, perché credo che debba essere chiara agli italiani la direzione che si sta prendendo. La prima contraddizione riguarda il fatto che il Governo ha puntato tutto ed esclusivamente sui vaccini. Tengo a precisare che io stessa ho fatto la terza dose e nel Gruppo Fratelli d'Italia siamo tutti convinti che il vaccino sia uno strumento utile e necessario. Riteniamo però che non può e non debba essere l'unico strumento. (*Applausi*). E non lo dico io. Ricordo il presidente Draghi quando, nella conferenza stampa del 22 luglio, introducendo l'obbligo del *green pass*, disse testualmente che esso consegnava agli italiani luoghi sicuri dove non era possibile contagiarsi. Non devo ricordare all'Assemblea quanti sono i casi di contagio e quanti sono i morti.

Il Governo quindi si contraddice. Vedere tutte le sere il bollettino di guerra in cui vengono riportati i numeri dei tamponi, dei contagi e dei morti contraddice le politiche del Governo sul vaccino. Vedere che siamo arrivati quasi a 250.000 contagi e che i morti purtroppo - parliamo non di numeri, ma di persone - sono circa 300 al giorno, non tranquillizza gli italiani. Un Governo che ha puntato tutto sul vaccino e sul *green pass* non dovrebbe contraddirsi.

L'altra contraddizione che vorrei sottolineare in maniera molto chiara è la mancanza di senso del consenso informato. Credo che quest'ultimo, applicato a un trattamento sanitario imposto, per tutte le persone di buon senso e non ideologiche, sia assolutamente irragionevole. Tutti coloro che sono andati a vaccinarsi hanno avuto davanti a sé il modulo recante la dicitura «Acconsento e autorizzo la somministrazione del vaccino». Questa è la formula che si trova in calce al modulo quando si va a fare il vaccino. È però evidente che si tratta di un consenso informato presente nei moduli che dà anche la possibilità di rifiutare la somministrazione del vaccino. Il tema, già emerso e che Fratelli d'Italia rileva da molto tempo in maniera evidente, è che oggi si impone con più forza il tema del consenso informato per le nuove misure adottate dal Governo. Mi riferisco cioè all'applicazione

dell'obbligo vaccinale nel provvedimento al nostro esame per alcune categorie e, nel provvedimento dell'Epifania, per tutti gli *over* cinquanta.

Quindi, la domanda che l'Assemblea e i rappresentanti del Governo si dovrebbero porre e che si pongono tutte le persone non ideologiche, ma di buon senso, è se sia legittimo, ancora oggi, chiedere il consenso di chi è giuridicamente obbligato a fare il vaccino. Secondo noi non lo è, perché il consenso informato, anche secondo una recente sentenza della Corte costituzionale, è previsto al fine di garantire la libertà di tutti i cittadini, rispettando quindi il secondo comma dell'articolo 32 della nostra Costituzione.

Quello che ci interessa di più è che ciò non solo non riguarda il rispetto delle libertà, ma ha anche un effetto sull'imputazione delle responsabilità ed è quello che chiede da sempre il Gruppo Fratelli d'Italia. Se il Governo - non entro nel merito se ha fatto bene o ha fatto male - ha deciso per l'obbligatorietà del vaccino, proprio per essere trasparente e per trasmettere fiducia ai cittadini, se ne dovrebbe assumere tutte le responsabilità, e non soltanto per l'indennizzo a quei cittadini - mi auguro pochissimi - che dovessero avere reazioni avverse al vaccino, ma anche per un risarcimento danni. Ricordo infatti - ad esempio - che, se il consenso informato è incompleto e magari - non è detto che sia così - fondato su presupposti scientifici non corretti, c'è anche la possibilità di un risarcimento dei danni.

Quindi, il Governo dovrebbe prendere atto che lo scenario è completamente cambiato da quando il vaccino è diventato obbligatorio. C'è dunque un obbligo vaccinale e in questo caso l'obbligatorietà richiede il consenso dell'interessato: per questo diciamo che c'è una contraddizione in termini. Il Governo non solo deve mettere mano immediatamente al consenso informato, ma deve mettere i fondi - cosa che non abbiamo rilevato - per pagare quelle pochissime - ci auguriamo - reazioni avverse al vaccino.

Vi dico inoltre che non c'è da fare i *green pass*, che - come dimostrano i dati - non hanno sortito alcun effetto sui contagi. Ricordo infatti che, poco prima delle vacanze di Natale, il Governo si riempiva la bocca, dicendo di essere il più bravo di tutti i Governi europei, che in Europa i casi erano tantissimi e che l'Italia era assolutamente un modello. Colleghi, oggi siete smentiti e forse qualcuno dovrebbe anche riflettere su quanto è stato detto sul *premier* inglese Boris Johnson. Lo avevate criticato tutti, dicendo che era una sciagura. Ma, se oggi guardiamo i dati della Gran Bretagna e soprattutto il numero dei morti, forse il nostro Governo, che ha preso questa direzione, dovrebbe farsi qualche domanda.

C'è poi un elemento in più: se tutti siamo convinti che il vaccino è utile e dobbiamo convincere ancora i tanti *over* cinquanta che non sono vaccinati, cosa c'è di meglio che dire che il Governo si assume una responsabilità e quindi, se ci saranno reazioni avverse, il Governo ha messo a disposizione dei fondi per poter pagare gli indennizzi? Ancora una volta il Gruppo Fratelli d'Italia avanza la sua richiesta su questo punto, che è determinante per convincere quegli italiani che ancora non si sono convinti, anche per il susseguirsi di decreti-legge e per la comunicazione che viene fatta, anche da parte della scienza, che critica. Abbiamo sentito il rappresentante dell'OMS che ha detto che certamente non possiamo immaginare di andare avanti con i *booster* ogni tre o quattro mesi.

Colleghi, prendetene atto: le responsabilità si devono far vedere con chiarezza ai cittadini e non c'è strada migliore per convincere gli italiani a vaccinarsi che quella che da sempre propone il Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coltorti. Ne ha facoltà.

[COLTORTI](#) (M5S). Signor Presidente, ieri il numero di decessi nel nostro Paese ha superato quello di tutti gli altri Paesi europei. Credo sia evidente che il super *green pass* e ora l'obbligo vaccinale, che tra l'altro sono stati introdotti quando la percentuale di popolazione vaccinata sopra i dodici anni era già prossima al 90 per cento, non siano strumenti utili a contrastare il diffondersi dell'epidemia.

Credo che tutti sappiano che nel resto d'Europa l'obbligo vaccinale generalizzato è stato introdotto solo in Austria e Grecia. Continuo a chiedere per quale motivo non siano state utilizzate subito le terapie precoci, sperimentate con successo da medici volontari sin dall'inizio della pandemia. Avremmo dovuto introdurre l'uso della FFP2 per chiunque, dato che sembra proteggere al 98 per cento chi la indossa. Avremmo dovuto utilizzare intensivamente le monoclonali, che rifiutammo nell'ottobre del 2020 quando ci furono offerte gratuitamente 2.000 dosi, per poi acquistarle pochi mesi dopo.

Credo, inoltre, che il super *green pass* introduca delle restrizioni inaccettabili. Mi riferisco, in particolare, a quella relativa alla circolazione dei non vaccinati sui mezzi di trasporto pubblico e a molte altre attività per cui sarebbero state sufficienti le FFP2. Abbiamo introdotto nel Paese discriminazioni e addirittura una caccia a chi non è vaccinato, che coinvolge purtroppo anche i ragazzi, il cui contagio ha percentuali veramente minime, come se tutti i contagi che si stanno verificando siano responsabilità di una sparuta minoranza.

Ci tengo a ribadire di non essere un no vax, ma ritengo debba essere garantita la libertà di vaccinarsi o meno, tanto più che giorni fa il *chief executive officer* (CEO) di Pfizer ha detto chiaramente che contro la variante omicron due dosi sono inefficaci, sempre che ci sia efficacia, e che con la terza dose si ottiene un accettabile grado di protezione, meno efficace contro la trasmissione del virus. Volevate che il CEO della ditta che ha fatto miliardi con il vaccino dicesse che la terza dose non dà protezione? Lo stesso CEO ha immediatamente annunciato che il vaccino contro la variante omicron sarà pronto a marzo, quando saremo già in un momento in cui i contagi, come negli anni precedenti, diminuiranno e magari, per quando riprenderanno in autunno, si saranno quasi certamente sviluppate altre varianti. Per chi produce vaccini questo è un invito a nozze, come la prospettiva di vaccinare tutta la popolazione ogni quattro o cinque mesi, senza tenere in considerazione che si possono sviluppare malattie autoimmuni e che dopo più vaccinazioni si potrebbero abbattere le difese immunitarie. Che la protezione del vaccino sia scarsa lo dicono i contagi in continua crescita e le dichiarazioni di esimi scienziati. Lo dice l'evidenza che anche i vaccinati prendono il Covid, vanno in terapia intensiva e muoiono.

Dopo due anni abbiamo dati ancora incompleti e che non permettono un'analisi dettagliata della situazione, dei fattori che l'hanno scatenata e continuano ad alimentarla. Addirittura questa mattina sui quotidiani c'è chi evidenzia come i dati fra i Paesi europei non siano comparabili, perché non vengono presi in modo omogeneo.

Sul piano sociale, purtroppo, stiamo riattivando contrasti che non si verificavano da anni e che credo sia estremamente importante non alimentare. Il diritto alla decisione se assumere o meno una qualsiasi sostanza è garantito dalla Costituzione e dalla legislazione europea ed è reso evidente dal fatto che, per essere vaccinati, si continua a esigere una liberatoria firmata dal vaccinato. Ciò avviene malgrado il vaccino non sia innocuo, abbia generato reazioni avverse, alcune delle quali anche letali. È noto come si tratti di un vaccino ancora sperimentale di cui non conosciamo gli effetti a lungo termine che, se si produrranno, ovviamente scaricheremo sulle generazioni future.

Credo che la via da seguire sarebbe stata quella tracciata dalla ministra Pisano e recentemente ribadita da Beppe Grillo: si sarebbe dovuto lavorare sul tracciamento e sull'isolamento dei contagiati. Varie forze politiche avversarono tale soluzione in tutti i modi sui mezzi di comunicazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

[GRANATO](#) (*Misto*). Signor Presidente, l'obbligo vaccinale che è stato introdotto con questo decreto-legge non ha proprio alcun fondamento, né scientifico, né giuridico. E lo sapete benissimo.

Non ha un fondamento scientifico, perché nessuno è in grado di dimostrare l'interesse pubblico che si cela dietro questa terapia preventiva; non è in grado di dimostrarlo nessuno, semplicemente perché noi prima del 2024 non avremo i *report* rischi-benefici. Non si può dimostrare scientificamente, ma si può dimostrare invece empiricamente il contrario, visto e considerato che questo presidio terapeutico preventivo è anche sperimentale, proprio perché i *report* rischi-benefici non saranno disponibili prima del 2024. Si può dimostrare in realtà che questo presidio terapeutico lascia circolare i contagi e, quindi, non immunizza. Pertanto, non è in grado assolutamente di garantire alcuna sicurezza, né sui luoghi di lavoro, né sui mezzi di trasporto, né su tutti i luoghi dai quali sono esclusi i non vaccinati. Quindi, il Governo ha creato artificialmente una discriminazione sul piano giuridico che non ha alcun fondamento e che è vietata dalla nostra Costituzione, all'articolo 3.

Questo decreto-legge, quindi, infrange una serie innumerevole di articoli della Costituzione, a partire dall'articolo 32, ultimo comma, che prevede che la legge non debba superare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; e qua di rispetto della persona umana non se ne vede traccia; secondariamente, il principio dell'inviolabilità della persona umana, all'articolo 2 e, all'articolo 3, anche il principio di pari opportunità, che - come faceva notare anche il senatore Cruciani nel suo intervento - viene violato all'interno delle scuole con le quarantenne differenziate, introducendo per legge una discriminazione infondata - non esiste uno straccio di studio scientifico che la possa supportare - tra studenti vaccinati e non vaccinati; introducendo una discriminazione sul fronte della possibilità di accesso alla mobilità, e cioè dell'uso dei mezzi di trasporto pubblici e dello spostamento dalle isole. Anche se c'è stata una deroga attraverso un'ordinanza pubblicata il 9 gennaio, che prevede fino al 10 febbraio la possibilità di utilizzare ancora i mezzi di trasporto per le isole con il *green pass* normale e l'uso delle mascherine FFP2 (la stessa cosa per i mezzi di trasporto e gli studenti), tuttavia dopo è prevista l'introduzione a pieno titolo di questa discriminazione assurda, che fa sì che alcuni cittadini valgano, sotto il profilo dei diritti, meno degli animali - gli animali hanno il diritto a spostarsi, mentre i cittadini non vaccinati non lo hanno - e delle merci. Siamo allo svilimento totale della persona umana.

L'obbligo vaccinale per alcune categorie, con la sospensione dal lavoro, infrange ovviamente l'articolo 1, che prevede il diritto al lavoro, che è il diritto su cui si fonda la Costituzione. La Costituzione all'articolo 1 prevede questo diritto, in quanto il lavoro fa il discrimine fra una persona libera e una che non lo è. Chi è libero può esercitare democraticamente la sua funzione civica, mentre chi non lo è non può. Quindi, voi avete tolto a quei cittadini i loro diritti civili, politici e anche umani.

E poi, chi sono i più accaniti nell'ambito della discriminazione e di tali misure? Sono proprio coloro i quali fanno finta di difendere i diritti civili, i migranti, gli LGBTQ e la parità di genere: proprio quelle persone sono le più accanite nella discriminazione di esseri umani che non hanno alcuna ragione fondata per essere discriminati. Ci sono intere categorie professionali che, dopo avere servito lo Stato, sono state umiliate da questo provvedimento. Vi dovrete vergognare tutti, perché questi provvedimenti...

PRESIDENTE. Senatrice, qui non c'è nessuno che si deve vergognare. Ognuno esprime la sua opinione. Lei ora la sta esprimendo, e poi sarà il turno degli altri. Non c'è nessuno che si deve vergognare, senatrice.

GRANATO (*Misto*). Porti rispetto alle opinioni dell'opposizione.

PRESIDENTE. E lei porti rispetto alle opinioni degli altri suoi colleghi. Le sto solo dicendo che qui non c'è nessuno che si deve vergognare. Lei può esprimere le sue opinioni così come le stanno esprimendo gli altri.

GRANATO (*Misto*). Dicevo che si devono vergognare coloro i quali...

PRESIDENTE. Non è un battibecco. Io la richiamo e lei risponde.

Vada avanti.

GRANATO (*Misto*). Adesso lei mi restituisce il tempo che mi ha tolto, grazie. (*Commenti*).

Innanzitutto, ci sono 11 milioni di italiani che hanno votato per una forza politica che doveva essere il baluardo della Costituzione. Ma questa forza politica si è posta a fianco di queste misure, a loro supporto, per opprimere, devastare e cancellare i diritti umani di cittadini italiani che hanno semplicemente fatto la scelta ponderata di non vaccinarsi, di non usare dei prodotti sperimentali sul proprio corpo, cosa della quale hanno pieno diritto: lo dicono il Codice di Norimberga, la Convenzione di Oviedo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Noi, oltre che cittadini italiani, siamo anche cittadini europei e l'Europa deve far rispettare le nostre prerogative. L'Europa non può essere semplicemente un contenitore che praticamente produce trattati di natura economica. L'Europa è un contenitore di esseri umani, di persone che hanno dei diritti che devono essere rispettati.

I non vaccinati non producono alcun danno ai vaccinati, e questo lo sapete tutti. Le ospedalizzazioni e le terapie intensive sono piene degli uni e degli altri, salvo poi definire non vaccinati i vaccinati con due dosi: chiaramente adesso li avete inseriti nel calderone dei non vaccinati per sbilanciare e giustificare le vostre assurde misure.

Ci sono persone ammalate nelle isole e sono rimaste confinate nei loro territori, impossibilitate ad accompagnare i figli per ricorrere a delle terapie di cui hanno bisogno, oppure a potersi a loro volta curare. Avete ricattato i medici, perché gli avete praticamente imposto, attraverso una serie di restrizioni e ordini professionali, di non esentare nessuno da queste terapie. Avete creato attorno a loro delle condizioni per le quali si sentono ricattati. State creando un disastro all'interno del Paese, che non si era mai visto prima, dal punto di vista sociale, economico e sanitario, perché comunque il numero dei contagi continua in ogni caso a salire e tutto quello che voi dovevate scongiurare, con il pretesto di tutelare l'interesse pubblico, lo state praticamente incrementando e tenendo in piedi.

State altresì tenendo in piedi uno stato di emergenza che si protrae da due anni e vi siete pure permessi il lusso, fuori da ogni limite e paletto costituzionale, di prorogarlo addirittura fino al 31 marzo. Siamo veramente arrivati a superare tutto quello che non poteva e non doveva essere superato, nel modo più assurdo e irricevibile.

Non ho veramente altro da aggiungere (*Applausi*), se non che prima o poi questi crimini saranno vendicati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, ho preparato un intervento molto articolato, il cui testo forse consegnerò.

Sento l'esigenza di intervenire dopo l'ultimo intervento per dire tre cose molto semplici.

In primo luogo, è vero che i vaccini non raggiungono il 100 per cento dell'efficacia, ma è anche vero che non abbiamo niente di più efficace dei vaccini in questo momento. (*Applausi*). Dobbiamo quindi fare un ragionamento molto semplice.

In secondo luogo, è vero che il decreto che ci apprestiamo a convertire è quello di novembre e poi arriveranno quelli del 24 e del 31 dicembre e del 7 gennaio. Noi registriamo nel Governo una - chiamiamola così - flessibilità di accompagnamento agli eventi che possiamo considerare frutto di un'indisponibilità della bolla all'interno della quale cercare di scoprire il mistero delle cose, oppure quella prudenza e flessibilità grazie alle quali si governa con attenzione ai fatti e alle cose che accadono.

Pertanto, dobbiamo semplicemente avere quell'atteggiamento di collaborazione di chi sa che sta prendendo delle misure che oggi sono efficaci e che domani potrebbero esserlo meno e richiedere una puntualizzazione e un aggiustamento. Come fanno tutti coloro che si occupano di medicina, stiamo trattando fenomeni probabilistici e non materia deterministica. Può accadere questo, ma potrebbe accadere anche quest'altro. Cerchiamo, di volta in volta, di intercettare ciò che è meglio per il Paese.

Passo alla terza e ultima cosa che voglio dire in questo clima. Ritengo sia un atto dovuto da parte nostra offrire il meglio di ciò di cui disponiamo, con la consapevolezza che stiamo facendo ciò che è possibile. Qualcuno chiede e probabilmente si aspetta che si possa fare l'impossibile. La medicina non fa l'impossibile, ma procede continuamente e costantemente, per prove ed errori, per migliorare sempre ciò che offre.

L'unica cosa che chiedo e che mi sembra importante - tante volte lo abbiamo fatto presente nella nostra Commissione - è che, dal punto di vista della riflessione sulla salute, anche il lavoro della Commissione abbia quell'attenzione e quella capacità di intercettare i problemi del Paese, facendo da ponte tra le regole in stretto senso e il fenomeno biologico che richiede un diverso approccio anche sul piano comunicativo.

Stiamo proponendo un livello di comunicazione eccessivamente incalzante. Stiamo andando incontro a una sorta di obesità informativa che non permette di prendere decisioni serene, lucide e concrete non tanto a chi studia questi fenomeni e problemi, ma probabilmente a chi semplicemente ne raccoglie l'eco attraverso la stampa e i telegiornali. Oggi le persone hanno bisogno di sentirsi più rassicurate a partire - per esempio - da un concetto molto semplice: non basta un tampone positivo per dire che quella persona è malata. Si tratta di due concetti totalmente diversi: la diagnosi di malattia è clinica e prende in considerazione la persona nella complessità del suo disagio e della sua sofferenza; il tampone positivo è un'allerta, un allarme, e un segnale di prudenza.

Se riuscissimo a trasmettere alle persone segnali anche positivi di ciò che sta accadendo, eviteremmo quell'apocalisse di cui ha dato prima prova la collega che è intervenuta, secondo cui il disastro sembra veramente dietro l'angolo. Non è così, anche se la soluzione non è ancora così vicina come tutti vorremmo. Stiamo però andando in una direzione che cerca di intercettare i bisogni di salute delle persone e certamente non di danneggiarne la qualità di vita o la vita stessa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (*M5S*). Signor Presidente, anche io, come altri colleghi, per una questione di sintesi chiedo di consegnare il testo scritto dell'intervento articolato che ho preparato per fare dei ragionamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, vorrei però sottolineare alcuni punti fondamentali: prima di tutto ritengo sia necessario ribadire - come hanno fatto il nostro presidente Conte e tutto il MoVimento 5 Stelle - che la strada maestra da seguire in questa difficile pandemia è quella della scienza. È importante seguire la scienza, perché dà l'*input* per andare avanti. Per questo vorrei ribadire l'importanza fondamentale della vaccinazione come misura per la lotta al virus insieme - non dimentichiamolo - alle misure di protezione individuali e collettive adottate. I dati della pandemia attuali sono sotto gli occhi di tutti e sono oggettivi. Non c'è da dare un'interpretazione: sono dati oggettivi.

Altro punto che vorrei sottolineare, signor Presidente, è la necessità di una maggiore condivisione da parte di tutte le forze politiche dei provvedimenti adottati, di un più costante e continuo confronto con le Regioni e, infine, di una maggiore chiarezza e comprensibilità nel comunicare le misure adottate. Occorrono segnali precisi, senza andamenti ondivaghi, capaci di infondere nei cittadini fiducia e sicurezza. Anche le osservazioni critiche devono essere costruttive e non fuorvianti, per chi già vive conflitti e drammi interiori e nel contesto sociale. Non dimentichiamo mai che la pandemia si vince tutti uniti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[PAGANO](#), *relatore*. Signor Presidente, la mia sarà una replica breve. Più che altro non starò qui a discutere sui pareri che evidentemente sono di contrasto a questo decreto-legge e agli emendamenti che abbiamo approvato in Commissione e che tra breve saranno posti in votazione anche qui in Aula.

Voglio semplicemente affermare un principio: con il decreto-legge in esame il Governo e i senatori in 1^a Commissione, in sede di discussione e votazione degli emendamenti presentati, hanno cercato di dare un contributo affinché la diffusione del Covid-19 potesse essere quantomeno contenuta nel miglior modo possibile. Certamente l'idea che i certificati verdi possano svolgere un ruolo straordinario, soprattutto per stimolare le persone a concludere il ciclo vaccinale o a vaccinarsi direttamente, mi pare evidente: è una scelta che questo Governo ha adottato, che la maggioranza ha condiviso e che bisogna riconoscere - come più volte ha sottolineato anche il sottosegretario Sileri - è stata presa in considerazione da altri Paesi dopo il nostro, proprio per l'efficacia che l'adozione di provvedimenti del genere ha poi avuto in termini di ricaduta sul livello nazionale. È noto a tutti che un vaccino non può completamente risolvere i problemi, non crea uno scudo totale dalla possibilità di contrarre il virus; ma è pur vero che, una volta creati uno sbarramento e una protezione, il danno che ne può derivare sulla salute del cittadino è minore e, quindi, anche l'impatto sul Sistema sanitario nazionale è molto ridotto; basta confrontare i dati dell'anno scorso con quelli di quest'anno.

Con questo decreto-legge si sono poste le basi anche per venire incontro ad altre istanze. È pur vero che l'emendamento non è stato approvato, ma verrà approvato verosimilmente un ordine del giorno molto significativo sul tema degli indennizzi, non solo derivanti - come ho già ricordato - dalla obbligatorietà del vaccino, ma anche dalla raccomandazione dello stesso. In tal senso, devo riconoscere che in Commissione vi è stata una totale condivisione - da LeU alla Lega, al PD, da Forza Italia al MoVimento 5 Stelle e anche a Fratelli d'Italia - verso la possibilità di arrivare a una soluzione per fare in modo che i cittadini italiani si sentano comunque tutelati dal nostro Paese e possano quindi essere tenuti in considerazione.

Nella mia relazione introduttiva ho ricordato che il tema degli indennizzi è stato tenuto in considerazione in tempi non sospetti, già alcuni anni fa, dalla Corte costituzionale, quando addirittura la Corte era presieduta dall'attuale ministro della giustizia Cartabia. Ebbene, in quella occasione, la

Corte sentenziò che, anche nei casi in cui non si era in presenza di obbligo vaccinale, vi era la possibilità di concedere un ristoro, un indennizzo, a chi aveva subito un nocumento alla salute a causa della somministrazione di un vaccino.

Si sono poste le basi anche per altri provvedimenti che hanno certamente migliorato l'impianto di un prodotto del Governo. Certo, il tema è quello che, in periodo di pandemia, il ruolo del Parlamento sembra affievolito: si opera solo ed esclusivamente con decreti-legge e, quindi, con provvedimenti d'urgenza. Di fatto il sistema costituzionale bicamerale sembra essere diventato quasi monocamerale, ma in realtà la Camera che viene investita del compito di affrontare, esaminare ed eventualmente migliorare i provvedimenti del Governo lo fa. In questo caso l'ha fatto il Senato. Ritengo, quindi, assolutamente utile essere consapevoli che il ruolo del Parlamento non è affievolito, ma è solo consapevole del momento storico patologico che il Paese sta vivendo. E credo che responsabilmente tutte le formazioni politiche che hanno partecipato alla discussione di questo provvedimento in Commissione, nonché i rappresentanti del Governo - i sottosegretari Sileri e Bergamini - abbiano dato dimostrazione di attaccamento ai colori di questo Paese e soprattutto all'assoluta sensazione e necessità di dare una risposta per farlo ripartire. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Colleghi, siamo in attesa dei testi approvati dalla 1^a Commissione e, anche al fine di dare un tempo congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti, sospendo la seduta per procedere con la sanificazione. Ci aggiorniamo alle ore 20.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,53, è ripresa alle ore 20,12).

Pronuncia di censura ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, portando via soltanto un minuto.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea e di tutti i senatori per alcune parole dette poco fa in discussione generale dalla senatrice Granato. Tali parole sono, a mio avviso, molto gravi.

Sappiamo che l'Aula parlamentare è per antonomasia l'Aula del confronto; per carità, si possono avere idee differenti - e le abbiamo anche sui vaccini - ma arrivare a paragonare i vaccini, il *green pass* e lo stato d'emergenza a crimini nei confronti dei cittadini italiani mi sembra francamente troppo. Mi sembra addirittura ancor più che troppo, se si continua, e veramente chiedo l'attenzione dell'Assemblea, perché cito testualmente, riprendendolo dal Resoconto stenografico, l'intervento della senatrice: «questi crimini saranno vendicati». Quando si usano parole come vendetta, si parla di minacce e di violenza. Non ci stupiamo poi se ci mettiamo a fare finte dichiarazioni a favore dei medici e degli infermieri che rischiano tutti i giorni le violenze e le minacce dei no vax. Se queste

parole vengono anche pronunciate da una rappresentante degli italiani e delle istituzioni in quest'Aula, come la senatrice Granato, penso che l'intera Assemblea si debba indignare. *(Applausi)*. L'espressione «questi crimini saranno vendicati» non si può sentire. *(Applausi)*.

Chiedo allora alla Presidente di convocare presto un Consiglio di Presidenza, per prendere provvedimenti sulle parole molto gravi di minaccia e di violenza pronunciate dalla senatrice Granato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Ronzulli, la Presidenza si era già riservata l'opportunità di leggere lo stenografico e abbiamo rilevato le stesse parole che lei oggi ha riportato. Pertanto la Presidenza, che aveva già richiamato nel corso del suo intervento la senatrice Granato, sentito il Presidente del Senato, commina la censura, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2463](#) (ore 20,15)

PRESIDENTE. Colleghi, come già anticipato, non abbiamo ancora il fascicolo degli emendamenti, perché mancano degli adempimenti da parte delle Commissioni, per cui sono a sospendere la seduta almeno fino alle ore 20,30 (ci diamo ancora quindici minuti).

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,15, è ripresa alle ore 20,35).

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.3, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Sono inammissibili, limitatamente alla parte consequenziale che modifica un allegato al DPCM del 2 marzo 2021, gli emendamenti 5.6, 5.9 e 5.10.

Sono inoltre improponibili per materia gli ordini del giorno G9.3, G9.4, G9.5 e G9.6 e inammissibili gli ordini del giorno G9.1 e G9.2.

L'emendamento 5.0.6 (testo 2) (già 7.0.1) è proponibile a condizione che sia riferito all'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge si intendono illustrati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(Fdl)*. Signor Presidente, mi vorrei soffermare sull'emendamento 5.0.7 e intervengo perché immagino che non riusciremo ad andare avanti, per cui non faccio perdere tempo. È un emendamento che chiede l'istituzione di un fondo per l'indennizzo di eventi avversi causati dalla vaccinazione anti-Covid.

So che in Commissione è stato approvato un ordine del giorno in tal senso, firmato dagli esponenti della maggioranza. Noi invece siamo del parere che non dobbiamo chiedere al Governo di approvare una norma; visto che siamo qua e c'è un emendamento (e ce n'erano anche della maggioranza), sarebbe questa la sede per approvare la norma e non per chiedere al Governo di farla in seguito, se ci sono i soldi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge si intendono illustrati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MALAN](#) (*Fdl*). Nello stesso spirito precedente, con l'intento di stabilire i presupposti per andare avanti, all'articolo 7 è previsto che i prefetti redigano una relazione sull'attività svolta per il controllo dei *green pass* da parte di tutte le Forze dell'ordine, in coordinamento con la polizia locale, e così via. Ora, poiché il controllo dei *green pass* non è l'unico problema del nostro Paese, se questo si deve fare, con i nostri emendamenti proponiamo diverse misure: intanto che la relazione venga omessa, perché se c'è un minimo di fiducia nei confronti dei prefetti, forse è meglio lasciarli lavorare anziché fargli produrre carte con grande uso del copia e incolla da una parte all'altra. Perlomeno si potrebbe prevedere che, anziché settimanale, la relazione sia mensile, per avere un pochino meno di burocrazia visto che, a quanto pare, l'unico problema di ordine pubblico nel nostro Paese è la mancanza dei *green pass*. Ma la proposta alla quale teniamo maggiormente è che la relazione non riguardi solo il controllo dei *green pass*, bensì l'insieme delle attività svolte a tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando in tale ambito qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente, e cioè il famoso controllo dei *green pass*.

Se si corre dietro a tutti i *green pass*, ma lo spaccio di droga continua a essere un mercato libero, l'abusivismo commerciale è in tutte le strade, ivi incluse quelle della Capitale, a pochi passi dai palazzi delle Istituzioni, i *rave party* continuano a tenersi con una tale lassitudine che vengono anche dall'estero a celebrare queste orge di droga e non solo, con stupri e a volte anche omicidi, ebbene sarebbe opportuno tenere presente anche quello, perché il *green pass* non dovrebbe essere l'unico problema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli 8 e 9 del decreto-legge si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

[PAGANO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.8 e 1.9. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.6 (testo 2). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.10 e 1.11. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.12 (testo 2), mentre il parere è contrario sull'emendamento 1.14. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23 e 1.24. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.25, mentre è contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28. Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.29.

Sugli ordini del giorno, il parere è contrario all'ordine del giorno G1.1, mentre è favorevole agli ordini del giorno G1.100 e G1.5.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Granato, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G1.100 e G1.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Angrisani, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10 presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.13 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.15 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.18 è assorbito.

L'emendamento 1.19 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Angrisani, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.21 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.22, presentato dai senatori Malan e La Russa, fino alle parole «di maternità», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.23.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(Fdl)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.24 e numerosi altri emendamenti seguenti chiedono di equiparare le misure dettate dall'emergenza, tanto è vero che sono motivate esplicitamente come tali nelle premesse, e fanno parte di un decreto-legge che, per definizione, deve essere di straordinaria necessità ed urgenza. Non si capisce perché queste e altre norme introdotte dal provvedimento durano spesso fino al 15 giugno, quando all'epoca dell'emanazione del decreto-legge lo stato d'emergenza terminava assai prima e adesso termina comunque il 31 marzo. Evidentemente c'è una tendenza al fine emergenza mai. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[PAGANO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, devo correggere un errore nel parere espresso poc'anzi. Sull'ordine del giorno G1.5, già emendamento 1.5, il parere della Commissione è contrario.

[RICCIARDI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIARDI *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G1.1.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

[AUGUSSORI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, in merito all'ordine giorno G1.100, che è stato approvato dalla Commissione, presentato a mia prima firma a seguito del ritiro dell'emendamento 1.4, sempre del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, a mia prima firma, le chiedo, come già è avvenuto in Commissione, di porre comunque in votazione l'ordine del giorno, proprio per dare maggior forza al messaggio in esso contenuto.

L'ordine del giorno in esame è un impegno che si chiede al Governo, che ha consentito a darlo e quindi la votazione è un atto che dà più forza allo stesso Esecutivo nel portare avanti il proprio impegno, relativo agli indennizzi per gli eventuali danni derivanti dalle vaccinazioni raccomandate. Ben sappiamo che i vaccini obbligatori prevedono un indennizzo in caso di danni. Con le recenti misure imposte dal Governo si è estesa la platea delle persone soggette ad obbligo vaccinale, che si avvicina ai 30 milioni - non ho un dato esatto - comprendendo tutti gli *over* cinquanta e tutte le persone impegnate nel sistema sanitario, nelle Forze dell'ordine e nell'istruzione, che sono coperte dalla legge che prevede un indennizzo. Restano ancora escluse, al momento, le persone che non hanno un

obbligo, ma hanno una forte raccomandazione a vaccinarsi. È una battaglia che come Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione abbiamo portato avanti sin dall'inizio della campagna vaccinale. Più e più volte abbiamo presentato questo emendamento, che purtroppo non ha mai avuto esito. Questa volta, anche in virtù di una sentenza della Corte costituzionale, il resto dei Gruppi parlamentari ha aderito alla nostra iniziativa e, come avete visto, ha apposto tramite il proprio Capogruppo la firma a questo ordine del giorno, derivante dall'emendamento 1.4. È giusto dire che vi erano anche altri emendamenti delle altre forze di maggioranza e dell'opposizione, come ha ricordato il collega Malan. C'è stata quindi una forte convergenza.

Esistevano quindi tutte le condizioni per approvare l'emendamento già nel provvedimento in esame. Purtroppo, ancora, per una mancanza di alcuni tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze o della Ragioneria - non l'abbiamo ancora ben capito - non si è riusciti a perfezionare la copertura in tempo utile. Quindi rimandiamo al prossimo provvedimento utile, che il Governo prenderà già la prossima settimana: su questo c'è un impegno chiaro da parte del Governo ai massimi livelli. Riteniamo dunque che l'ordine il giorno sia un ottimo successo, perché il tema verrà risolto la settimana prossima, ancor prima dell'eventuale conversione del decreto-legge in esame, che potrebbe avvenire alla Camera dei deputati tra sette giorni. È quindi la strada più breve, che permette di risolvere un problema, attenzionato da tantissimi cittadini. Quindi l'impegno per il Governo è chiaro. L'auspicio è che venga confermato e che venga fatta giustizia per chi fosse danneggiato da un vaccino, che è stato fortemente suggerito e raccomandato dallo Stato. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, intervengo solo per amore della verità e per l'onestà intellettuale dovuta all'Assemblea e per dare conto dei lavori dell'intera Commissione. Non ho nulla in contrario rispetto alla proposta avanzata dal senatore Augussori di mettere ai voti l'ordine del giorno in esame, ma vorrei ricordare a tutti, per dare giustizia ai lavori svolti, che quell'ordine del giorno è il frutto di più emendamenti, che sostanzialmente ponevano la questione degli indennizzi. (*Commenti*). Sì Luigi, aggiungo. Più emendamenti presentati sullo stesso punto sono stati ritirati e insieme abbiamo condiviso un percorso che ha portato alla redazione di questo ordine del giorno. Il principio di fondo comune è che crediamo utile, opportuno e indispensabile affermare oggi, anche alla luce di una scelta chiara del Governo di andare sostanzialmente non solo verso un sostegno vero, serio e strutturato alla campagna di vaccinazione, ma anche verso l'obbligo vaccinale per alcune categorie, il principio dell'indennizzo per tutti quelli che sceglieranno di arrivare al vaccino.

Riteniamo importante anche il fatto che il Governo si assuma sostanzialmente questo impegno a fronte di una larghissima condivisione di questa chiara volontà del Parlamento.

[TONINELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, anch'io intervengo sull'ordine del giorno G1.100 della Commissione per dire una cosa semplice. Si dice che un ordine del giorno non si nega a nessuno, però ci sono degli ordini del giorno che invece hanno un valore molto più importante di questo modo di dire e questo rientra proprio tra i pochi ordini del giorno che debbono essere ascoltati e soprattutto attuati.

Nel dispositivo non c'è scritto: «a valutare», ma dice al Governo di garantire entro un determinato tempo ristretto. C'è un accordo di tutte le forze politiche su questi contenuti; c'è un impegno scritto del Governo. Già dalla prossima settimana lavoreremo sugli altri decreti anti-Covid e, laddove non vedremo che il Governo si attiva per l'imminente decreto ristori e sostegni, agiremo in forma emendativa e non con ordini del giorno.

[PARENTE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, intervengo anch'io per dire che in Commissione affari costituzionali c'è stata una discussione molto importante sulla questione dell'indennizzo. Siamo arrivati a un impegno del Governo che abbiamo definito a scadenza.

La Corte costituzionale si è più volte pronunciata sulla questione degli indennizzi, che vanno dati anche per i vaccini non obbligatori. È dovere di questo Parlamento e del Senato agire per una norma specifica su questo. È un dovere; non è un emendamento o un ordine giorno come gli altri. Invito i colleghi a mantenere la comunità di intenti trovata in Commissione, ad approvare questo ordine del giorno e al prossimo provvedimento, come dice l'ordine del giorno stesso, noi non transigeremo più perché è un dovere parlamentare, altrimenti ci facciamo scrivere le leggi da altri organi. Anche se si tratta di organi costituzionali ed è giusto che facciano ciò che prevede la Costituzione, noi siamo altrettanto un organo costituzionale e abbiamo il dovere di legiferare su questo. Non possiamo rimanere bloccati da una relazione tecnica o da questioni economiche perché - ripeto - è nostro dovere legiferare su questo.

[MANTOVANI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per ritirare l'ordine del giorno G1.5.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine del giorno G1.100, di cui volevo sottolineare l'importanza.

Ha ragione il senatore Toninelli quando dice che siamo abituati a ordini del giorno che spesso vengono disattesi o dimenticati. Vorrei ricordare che su questo c'è un impegno formale del Governo con dei tempi anche precisi.

Voglio ringraziare il presidente della 1^a Commissione, senatore Parrini, per il lavoro che per primo ha svolto per coordinare e portare a questo risultato. Tutti avremmo voluto l'approvazione degli emendamenti e, quindi, di una norma precisa nella conversione del decreto, ma l'impegno sottoscritto anche dal Governo in questo ordine del giorno credo sia molto importante e potrà dare delle risposte efficaci in virtù della sentenza della Corte, a tutti i cittadini.

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, anche Forza Italia è moderatamente soddisfatta di questo ordine del giorno, sebbene anche noi avremmo voluto un emendamento specifico. Ringraziamo tutta la Commissione per il lavoro svolto e per aver dato al Parlamento la sua giusta collocazione in termini di sostegno ai cittadini, a qualsiasi cittadino, in questo caso specifico per quanto riguarda la garanzia dell'impegno del Governo, in tempi ben precisi, a garantire indennizzi a chi ha dovuto subire delle invalidità permanenti proprio a causa del vaccino. È una bella pagina che la maggioranza ha scritto e di conseguenza siamo certi che il Governo non si sottrarrà poi all'impegno che oggi prende con questo Parlamento e con tutti i cittadini.

CRUCIOLI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, intervengo per dire che questo ordine del giorno era un emendamento e che, visto che c'è il consenso di tutte le parti e che l'emendamento era già perfetto, poteva essere votato favorevolmente. Il Parlamento invece, non si sa perché, si è piegato al *Diktat* del Governo. Ora si dice che si è preso l'impegno e che si poteva votare subito; per questo io non potrò votarlo favorevolmente, pur condividendo nel merito l'iniziativa, e mi asterrò.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G1.5 e l'emendamento 1.0.1 sono stati ritirati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.90, 2.18, 2.46 e 2.0.4. Esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti e sull'ordine del giorno G2.1.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Malan e La Russa, identico agli emendamenti 2.2, presentato dalla senatrice Granato, 2.3, presentato dal senatore Paragone, e 2.4, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Angrisani, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.7, presentato dai senatori Malan e La Russa, fino alle parole «*la lettera*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.90, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.10 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.12.

[GRANATO](#) (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO (Misto). Signor Presidente, gli emendamenti 2.12 e 2.13 riguardano sia chi ha avuto eventi avversi alla prima o alla seconda dose del vaccino, sia i guariti, chiedendone la dispensa dall'obbligo vaccinale. Se lo ritenete quantomeno un principio umano, fate un pensierino su queste persone che stanno subendo delle conseguenze gravi sul piano della salute per un vaccino sperimentale che avete imposto con l'obbligo. (Commenti).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Granato, fino alla parola «vaccinazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.13.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 2.29, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MALAN](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FdI)*. Signor Presidente, con l'articolo 2 si introduce l'obbligo vaccinale per categorie come le Forze di polizia, nel cui ambito ci sono diversi casi e uno abbastanza noto.

Mi riferisco al maresciallo dei reparti speciali dei Carabinieri in servizio a Codogno nei mesi di febbraio-marzo del 2020, il quale ha messo a repentaglio la propria vita (anche se il carabiniere deve obbedire agli ordini) nelle condizioni che conosciamo: allora la malattia era sconosciuta ed era

ritenuta ancora più pericolosa di quanto poi si è rivelata essere. Eppure era molto pericolosa e sappiamo bene quanti morti ci sono stati in particolare in quell'area, con una mortalità che arrivava anche al 7-10 per cento dei contagiati. Queste sono le condizioni in cui questo maresciallo ha lavorato. Poiché in quel periodo ha contratto la malattia, dalla quale è guarito, egli ha ritenuto di non rivaccinarsi in questo periodo e, di conseguenza, è stato sospeso dal servizio. Dico questo per delineare il quadro.

L'emendamento 2.29, a prima firma della senatrice Rauti, e gli altri a prima firma del senatore Iannone e a mia prima firma vanno nella stessa direzione. Se l'obbligo vaccinale per le Forze di polizia e per le altre categorie per le quali è previsto serve per contenere i contagi (nonostante gli scarsissimi risultati, che anzi definirei fallimentari degli ultimi mesi), allora è necessario per le persone che vanno effettivamente a lavorare e, dunque, sono a contatto con i colleghi o altre persone e non già per chi è a casa in malattia o in congedo di maternità.

È bene che si sappia che, nonostante in Commissione il ministro Lamorgese abbia risposto a una mia domanda dicendo che ciò non succedeva, questo invece accade. Dovete sapere che se una donna in gravidanza o in congedo obbligatorio di maternità non è vaccinata le viene sospeso lo stipendio, anche se magari è l'unico sostentamento che ha. Ripeto: ciò avviene anche se è a casa e non ha alcun contatto con i colleghi.

In primo luogo, mancano le motivazioni. In secondo luogo, trovo che togliere il sostentamento a una donna in maternità (fosse pure una pericolosa criminale), sia una cosa che evito di definire con la parola che ho in mente, limitandomi a dire che non andrebbe fatta per questioni di elementare umanità.

Aggiungo un ulteriore elemento. Abbiamo presentato questi emendamenti, che hanno tutti ricevuto parere contrario, senza che ci sia stata alcuna spiegazione. La Commissione bilancio ha dato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sostenendo che se tali emendamenti passassero occorrerebbe tirare fuori dei soldi in più per dare lo stipendio alle donne in maternità coinvolte. Ciò significa, quindi, che queste donne non devono vaccinarsi perché altrimenti non c'è copertura. Dico bene, signori della Commissione bilancio? Se anche si vaccinassero, non ci sarebbero le risorse per pagar loro lo stipendio. Allora il Governo sta dicendo che a queste donne si toglie il sostentamento, ma che se si vaccinano non ci sono i soldi. Veramente qui andiamo oltre ogni limite di logica e, francamente, anche di elementare umanità.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice Rauti e da altri senatori, fino alle parole «di maternità», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.30.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.31, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, fino alla parola «di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.35 a 2.43.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.44, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.45, presentato dalla senatrice Angrisani, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.46, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.47, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.48, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.49, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.50, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.51, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.52, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.53, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.54, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.55, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.56, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[RICCIARDI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RICCIARDI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G2.1.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G1.100.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.3, presentato dai senatori Zaffini e La Russa, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4 (testo 3).

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, pur condividendo lo spirito di questo emendamento, che opera un'azione lodevole e meritevole, voteremo comunque contro, e voglio chiaramente motivarne la ragione che altrimenti non sarebbe comprensibile.

L'emendamento 2.0.4 (testo 3), che ha assorbito il 2.0.5 (testo 3), in origine richiedeva che per alcune categorie di lavoratori pubblici - quelli delle funzioni centrali - venisse concessa una giornata di permesso per poter andare a fare il vaccino. In una prima riformulazione tale permesso è stato esteso a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione e nella terza riformulazione, su nostra richiesta, anche al settore privato. Il Governo ha accolto la riformulazione e ha dato parere favorevole alla proposta di consentire il giorno di permesso in modo equanime ai lavoratori del settore pubblico e di quello privato. Purtroppo, poi, come spesso accade in fase di esame in Commissione bilancio, MEF, Ragioneria generale e quant'altro, sono sorti i soliti problemi di copertura e si è ritornati a una versione precedente. Ben venga - ci mancherebbe - è ottima cosa che venga concesso ai dipendenti pubblici di esercitare il loro dovere-diritto di vaccinarsi, però non vogliamo che si crei una disparità.

Con l'approvazione di questo emendamento avremo lavoratori nel privato con obbligo vaccinale che per vaccinarsi dovranno prendere un giorno di ferie qualora non riuscissero a trovare uno *slot* disponibile di domenica o nel loro giorno di riposo, e comprendiamo che chi ha l'obbligo vaccinale ha la necessità evidente di farlo il prima possibile. Nel contempo, dipendenti del pubblico che non rientrano nei soggetti con obbligo vaccinale potranno giovare di una giornata di permesso (non una o due ore) a spese della collettività.

Crediamo che questa scelta sia ingiusta. Vorremmo un trattamento identico per i lavoratori del pubblico e per quelli del privato. Se non è possibile, preferiamo che vi sia un'uguaglianza, purtroppo, al ribasso: non vogliamo figli e figliastri, lavoratori pubblici di serie A e lavoratori privati di serie B. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole a questo emendamento. Anche a noi piacerebbe un'ulteriore estensione, però questo emendamento ha riassorbito il 2.0.5 (testo 3), presentato in Commissione da Fratelli d'Italia, ragion per cui voteremo a favore perché, almeno per queste categorie, ci sia il permesso retribuito nel giorno in cui si sottopongono al vaccino.

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, anche Forza Italia voterà a favore di questo emendamento, pur nella consapevolezza che, piuttosto che niente, è meglio piuttosto, e che almeno una categoria di lavoratori potrà fruire della possibilità di andare a vaccinarsi senza che per questo si perda un giorno di lavoro.

Speriamo sempre e stimoliamo il Governo a trovare le risorse in un secondo momento, al più presto, affinché questa possibilità possa essere estesa ovviamente anche ai lavoratori del settore privato.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.0.6 è stato ritirato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.8 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.9, presentato dai senatori Malan e La Russa, fino alla parola «seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.12.

Gli emendamenti 3.10 e 3.11 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.14.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.1, presentato dal senatore Toninelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.14, presentato dal senatore Toninelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, identici. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19.

DRAGO (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per segnalare che vi sono diversi emendamenti, a firma dei senatori Ciampolillo e Martelli, che dovrebbero decadere, in quanto i due colleghi non sono presenti in Aula e nessuno li ha fatti propri. Finora li abbiamo votati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio per la segnalazione, senatrice Drago. Intanto, procediamo con l'espressione dei pareri. Poi, se nessuno li farà propri, al momento della votazione gli emendamenti dei proponenti che non sono presenti verranno considerati decaduti.

Invito il relatore a proseguire nell'espressione dei pareri agli emendamenti e agli ordini del giorno presentati all'articolo 4.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.20, 4.21 e 4.22.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento 4.14.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.23, 4.24 e 4.25. L'emendamento 4.26 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 4.27 mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.28.

Esprimo infine parere contrario sugli ordini del giorno G4.1, G4.2 e G4.26.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli, identico agli emendamenti 4.2, presentato dalla senatrice Granato, e 4.3, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Se nessuno lo fa proprio, considero decaduto l'emendamento 4.4. La senatrice Drago mi ha fatto presente che non sono presenti i proponenti di alcuni emendamenti. Posso considerare che la senatrice Granato sottoscrive tutti gli emendamenti della senatrice Angrisani? D'accordo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.10 del senatore Ciampolillo, se nessuno lo fa proprio, lo dichiaro decaduto. Vedo che i senatori Lannutti e Abate chiedono di aggiungere la firma.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.11, presentato dai senatori Malan e La Russa, fino alle parole «*il numero*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.12 e 4.13.

L'emendamento 4.14 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Abate, lei ha fatto propri tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Ciampolillo?

ABATE *(Misto)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.19.

DRAGO *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO *(Fdl)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento in esame, di cui abbiamo già discusso in Commissione, perché rappresenta una problematica che ho già esposto in sede di discussione generale, cioè quella relativa agli abitanti delle isole, che sono doppiamente discriminati rispetto ad altri concittadini italiani che decidono di non vaccinarsi, ma che possono circolare nel territorio italiano con un mezzo proprio. È chiaro che dalle isole, non potendo prendere altri mezzi di trasporto per raggiungere la terraferma, a loro è richiesto il super *green pass*, necessario per l'aereo, il treno e quant'altro, e dunque sono discriminati ulteriormente per questo attraversamento. Qualcuno ha fatto riferimento alla circolare ministeriale di tre giorni fa, del ministro Speranza, che però fa riferimento in particolar modo alle isole minori e quindi dal 10 febbraio in poi chiaramente il problema si porrà anche per loro. Il problema e la limitazione più notevoli riguardano però le isole maggiori, tant'è che vi sono anche comitati spontanei di cittadini, che hanno anche depositato delle petizioni in merito. Nonostante ciò la Commissione non ha votato a favore dell'emendamento in esame. Essendo però io una sognatrice, spero e rimetto tutto nelle mani dei colleghi dell'Assemblea, affinché sia fatta la scelta di un trattamento equo per i cittadini delle isole.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.19, presentato dalle senatrici Angrisani e da altri senatori, fino alla parola «*sopprimere*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.20 a 4.23.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.24.

MALAN *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(Fdl)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo emendamento a prima firma del senatore La Pietra, che chiede l'esenzione per i soli residenti delle piccole isole in ambito regionale. Qui abbiamo degli effetti paradossali, che sono già stati illustrati, di persone che non possono andare in ospedale, perché non hanno il *green pass*. Ci sono delle isole in cui addirittura non c'è neanche un posto per fare il tampone, all'interno dell'isola, e quindi gli abitanti devono prendere un mezzo pubblico per andare in un'altra isola o per andare sul Continente, sulla terraferma. Ci sono addirittura casi di persone che vorrebbero fare il vaccino, ma non possono prendere il

traghetto per andare a fare il vaccino, perché non hanno fatto il vaccino. Sono questioni paradossali, che meriterebbero una certa attenzione, perché riguarda persone reali.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.25, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.26 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.26.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.27, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.28, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[PAGANO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una rettifica sui pareri che ho dato sugli ordini del giorno. I pareri sono favorevoli e non contrari sugli ordini del giorno G4.2 e 4.26.

[PRESIDENTE](#). Sull'ordine del giorno G4.1 il parere rimane contrario.

[PARENTE](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G4.1. In Commissione è successa la stessa cosa.

[PRESIDENTE](#). Gli ordini del giorno G4.2 e G4.26 hanno parere favorevole.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.2 e G 4.26 non verranno posti in votazione.

Senatrice De Petris, quando ho letto le improponibilità mi risultava che l'emendamento aggiuntivo 5.0.6 (testo 2) a sua prima firma fosse proponibile a condizione che fosse riferito all'articolo 4. Posso farlo votare come emendamento aggiuntivo 4.0.100?

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, quando lo sposta, mi dà la parola.

PRESIDENTE. Lo sto spostando adesso perché sto terminando l'articolo 4. Altrimenti dopo non posso più farlo votare. Lo poniamo in votazione.

Ascoltiamo prima il parere del relatore e poi le lascio la parola per la dichiarazione.

Stiamo parlando dell'emendamento aggiuntivo 5.0.6 (testo 2) che, dalle indicazioni della Presidenza, è proponibile a condizione che sia riferito all'articolo 4. Quindi, io sto terminando l'articolo 4 e lo devo mettere in votazione. Mi deve dare gentilmente il parere il relatore.

[PAGANO](#), *relatore*. Signor Presidente, mi sta chiedendo il parere sull'emendamento 5.0.6?

PRESIDENTE. Sì, stiamo parlando dell'emendamento 5.0.6 (testo 2), già emendamento 7.0.1, che si trasformerebbe in emendamento aggiuntivo 4.0.100.

PAGANO, *relatore*. Sì, il parere è favorevole.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, credo che ci sia qualche problema con il fascicolo.

PRESIDENTE. Stiamo parlando della pagina 57 del fascicolo degli emendamenti. Io ho l'emendamento aggiuntivo 5.0.6 (testo 2) che la Presidenza ritiene proponibile solo se riferito all'articolo 4.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, le posso segnalare le incongruità che rilevo.

L'ordine del giorno G4.2, che risulta presentato dalla senatrice Parente e su cui ci eravamo fermati prima, in realtà è stato votato dalla Commissione e dovrebbe essere indicato come della Commissione. È quello che ha creato il *misunderstanding* con il relatore, che chiaramente non se lo è visto segnato come ordine del giorno della Commissione. Poi vi sono altri ordini giorni mancanti all'articolo 5. Segnalo che l'emendamento 5.0.6, che è stato bocciato dalla Commissione, mi risultava dovesse essere ritirato in Assemblea e non spostato.

PRESIDENTE. Parliamo dell'emendamento 5.0.6. L'emendamento 5.6 è in parte inammissibile.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). L'emendamento 5.6 è stato ritirato (testo 1). Il testo 2 è stato trasformato in un ordine del giorno, che è stato approvato ed è sparito, ma lo vedremo dopo perché è riferito all'articolo 5.

L'emendamento 5.0.6, che lei adesso sta spostando all'articolo 4, è stato bocciato dalla Commissione (è il tema, ben noto, delle parafarmacie). Adesso lei lo rimette in votazione; ma a me risultava in fase di ritiro. Così era l'impegno; credo che fosse ben noto al Governo.

PRESIDENTE. Io non l'ho ritirato e facevo riferimento alla proponibilità.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Quindi, se lo si mette in votazione, credo che sia opportuno sospendere i lavori per dieci minuti.

[PRESIDENTE](#). Mi scusi, ma il relatore mi ha detto che è favorevole. Io qui ho letto, dalla Presidenza, che l'emendamento 5.0.6 (testo 2) (già 7.0.1), è proponibile a condizione che sia riferito all'articolo 4.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, anche con i pareri favorevoli...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Augussori, io termino la spiegazione. Poi, se il parere del relatore è contrario, io sto gestendo tecnicamente il fascicolo. Questo emendamento lo propongo ora all'articolo 4; altrimenti, secondo le indicazioni della Presidenza, per me non è più trattabile. Per cui io in questo momento sto dicendo che l'emendamento aggiuntivo 5.0.6 (testo 2) è diventato l'emendamento aggiuntivo 4.0.100, del quale chiedo il parere al relatore e successivamente al Governo. Se il relatore mi dice che il parere è favorevole...

[PAGANO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO, *relatore*. C'è un equivoco, perché in effetti l'emendamento 5.0.6 è stato votato in Commissione ed è stato bocciato. (*Commenti*). La Commissione ha dato parere contrario e quindi correggo la mia prima dichiarazione.

PRESIDENTE. Quindi c'è un parere contrario.

PAGANO, *relatore*. Sì, perché in Commissione è stato bocciato.

[PRESIDENTE](#). Anche altri emendamenti che sono stati bocciati in Commissione sono comunque oggi al voto in Aula. Allora, aspettate, sul parere contrario del relatore voglio il parere del Governo.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, faccio un attimo un *excursus*. L'emendamento 5.0.6 aveva parere favorevole del Governo; è stato votato in Commissione ed è stato bocciato con 13 voti contro 11 (se non ricordo male). Questo era il già 7.0.1, che aveva parere favore del Governo e che è stato - ripeto - bocciato in Commissione.

PRESIDENTE. Mi scusi, quindi ora il parere del Governo rimane favorevole?

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere rimane lo stesso, ovviamente, perché era favorevole fino a che è stato votato e rimane tale.

[PRESIDENTE](#). Quindi il relatore è contrario e il Governo è favorevole. (*Commenti*). Scusate, ci sono dei senatori che hanno chiesto la parola; altrimenti io lo metto in votazione; ho tutti gli elementi per poterlo mettere in votazione.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, per essere proprio chiari, io avevo chiesto la parola sul fatto che era stato deciso di spostarlo all'articolo 4. Non sono io che lo sposto: è la condizione di improponibilità che è stata posta dalla Presidenza, se fosse rimasto all'articolo 5. Io so bene quello che è accaduto in Commissione. So bene che vi erano i pareri favorevoli sia del Governo che del relatore, ma in Commissione è stato respinto. Proprio per evitare di creare un ulteriore problema, per un motivo molto semplice, ho presentato il testo 2, che è la riformulazione proposta dal Governo. Noi abbiamo presentato questi emendamenti per la vicenda che riguarda le code e la grande pressione sulle farmacie e per estendere la possibilità di fare i tamponi. Quindi è evidente a tutti che, con la riformulazione del Governo (noi avremmo confidato su questo fatto nel ritirarlo), quest'ultimo poteva procedere verso la possibilità compiuta di applicare questo indirizzo, che in qualche modo è stato dato attraverso la riformulazione del Governo. Io mi trovo francamente adesso... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Posso chiedere all'Aula di abbassare i toni, perché io non sento la senatrice De Petris?

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Per questo le avevo chiesto la parola. Certo, oggi ci troviamo in una situazione molto complicata e difficile. Da questo punto di vista, penso che dovremmo provare a fare un ragionamento abbastanza serio che ho fatto oggi in Commissione e che cerco di riproporre anche in questa sede. Visto che il Governo aveva provato anche a trovare una formulazione, vorrei chiedere al suo rappresentante se ci può essere un impegno per fare in modo che questa operazione possa andare avanti nell'interesse dei cittadini.

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo scusa ma non ho capito cosa avviene con l'emendamento?

PRESIDENTE. Facciamo intervenire un altro collega e poi ho visto che anche il Governo...

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, chiediamo una sospensione e una riunione di maggioranza perché non sono stati rispettati gli accordi.

[PRESIDENTE](#). Proporrei, visto anche l'orario e considerato che siamo tutti stanchi, di accantonare questo emendamento e di andare avanti con le votazioni, portando intanto a termine il fascicolo per poi ritornare su questo emendamento. (*Applausi*).

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo solo per segnalarle la contrarietà del nostro Gruppo alla sua proposta di prosieguo dei lavori. Ovviamente è una sua prerogativa legittima, però noi non siamo d'accordo a proseguire finché non viene chiarito questo aspetto.

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Augussori, ma qual è la proposta? Aspetto che si chiarisca cosa? Per me i lavori sono stati svolti sia nelle Commissioni che...

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Le abbiamo chiesto cinque minuti di sospensione, lei ha fatto fare il giro di interventi e c'è stata un'altra richiesta di sospensione. Quantomeno per cortesia istituzionale, visto che si tratta di un emendamento su centoventi, forse sarebbe meglio una riflessione prima di fare passi falsi.

PRESIDENTE. Lei potrà sicuramente confermare con questa mia decisione la mia totale disponibilità. Suspendo per cinque minuti i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 21,59, è ripresa alle ore 22,08).

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'odierna discussione è stata un po' *sui generis*. Allora, dato che riteniamo che la situazione sia molto critica, oggettiva e riconosciuta da tutti, sul fatto che fare i tamponi antigenici oggi rappresenta una difficoltà oggettiva, abbiamo presentato non il nostro emendamento - voglio essere molto preciso - ma la riformulazione del Governo, perché non ci interessa arrivare a una frizione o a atti di forza.

Chiedo, cioè, al Governo, visto che c'è una riformulazione, di impegnarsi a dare una risposta a questo problema. Per parte nostra, come già avevamo detto e come hanno già fatto i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che ringrazio - hanno la nostra stessa identica posizione, sostenuta anche dai colleghi e dalle colleghe del PD - siamo pronti a ritirare l'emendamento.

DESSI' (*Misto-PC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' (*Misto-PC*). Signor Presidente, proprio oggi credo di aver letto sui giornali che è stata approvata alla Camera una legge, a prima firma Francesco Silvestri, esponente del MoVimento 5 Stelle, che cerca di normare in qualche modo l'attività delle lobby di Camera e Senato.

Personalmente credo che la dialettica che si sta svolgendo su questo emendamento non possa essere limitata a un discorso di lobby, ma debba essere elevata a un discorso di buon senso.

Tutti noi o i nostri familiari negli ultimi mesi abbiamo effettuato tamponi antigenici e tutti abbiamo visto condizioni e modalità con cui si svolgono: il più delle volte in gazebo bianchi, dal costo di circa 100 euro, un operatore sanitario - non credo un chirurgo di fama internazionale - svolge l'operazione di inserire un bastoncino all'interno del setto nasale dei pazienti. Ebbene, credo che questa operazione semplicissima, a un costo abbastanza basso (15 euro), possa essere effettuata sia nelle farmacie che nelle parafarmacie. Per questo, se la questione non è lobbistica, per cui una parte del Parlamento

intende favorire i guadagni delle farmacie e un'altra parte i guadagni delle parafarmacie, mentre tutti vogliamo favorire la qualità della vita degli italiani, già bersagliati dal terrore del virus (*Applausi*) e dai costi da sostenere, almeno evitiamo il disagio quotidiano - alle famiglie, ai bambini e agli anziani - di dover fare file chilometriche presso un solo centro all'interno dei paesi. Mi sembra una misura che tutti possiamo condividere.

Prego il Governo, che credo abbia già fatto forzature ampie su questo come su altri temi, di favorire almeno l'approvazione dell'emendamento in questione. (*Applausi*).

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, credo che la saggezza del senatore Errani sia riconosciuta da tutti i componenti di quest'Assemblea. Mi associo alla sua richiesta e attendo un impegno preciso del Governo, anche perché noi gli impegni - lo dico soprattutto al centrodestra e a Italia Viva - li rispettiamo.

I due emendamenti di cui ero primo firmatario sono stati ritirati prima dell'inizio dei lavori in Aula; si era lasciato un emendamento, a dimostrazione del fatto che si trattava della riformulazione della volontà del Governo, e per dare quantomeno una possibilità di intervento in Aula. Ci siamo trovati con il centrodestra e Italia Viva che hanno mandato sotto il Governo in Commissione. Assumiamo questo atto di responsabilità, ma lo chiediamo anche con un intervento in Aula al Governo.

Dispiace, e penso soprattutto agli amici di Italia Viva, che - ricordo - tempo fa si sono stracciati le vesti affinché i dentisti potessero fare delle punturine, salvo poi scoprire chi era il dentista e chi l'importante esponente politico che ne avrebbe potuto usufruire. (*Applausi*).

Qui non si tratta di chi difende un ordine professionale e di chi gli va contro: si trattava solo di dare un servizio in più ai cittadini. (*Applausi*). Speriamo che il Governo si impegni su questo fronte. (*Applausi*).

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Ringrazio il senatore Errani perché ha indicato una via mediana e, quando c'è una via mediana, è più facile per ognuno di noi raggiungere la destinazione. Quindi, da parte mia e del Governo vi è chiaramente il massimo impegno a perseguire la via mediana e a trovare una soluzione che non ci divida in un momento come quello attuale. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento dal momento che il Governo ha assunto questo impegno. (*Applausi*).

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, se ho capito bene, l'emendamento verrebbe ritirato; se è così, chiedo di farlo mio e di votarlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[PAGANO](#), *relatore*. Signor Presidente, essendo stato bocciato in Commissione, non posso che esprimere parere contrario.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, credo di aver dato un messaggio molto chiaro, ovvero quello di evitare divisione e di seguire una via mediana. A questo punto il parere è contrario.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, come lei sa, per questo avevamo chiesto un impegno anche al Governo: ovviamente, nel ritirare l'emendamento, pensiamo di trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). La senatrice De Petris, nel ritirare l'emendamento 5.0.6, intende trasformarlo in ordine del giorno. (*Commenti*).

Colleghi, siamo sufficientemente adulti. Se ho l'indicazione della prima firmataria dell'emendamento, che mi corregge nella mia interpretazione del ritiro *tout court*, dicendomi che la sua volontà è la trasformazione in ordine del giorno, io debbo rispettare la volontà del primo firmatario dell'emendamento. Quindi, mi scuso personalmente con la senatrice De Petris per aver anticipato in maniera errata l'intenzione del proponente.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, anche io vorrei chiarire ai colleghi che per noi l'ordine del giorno non è l'emendamento. L'ordine del giorno è l'impegno nei termini in cui l'ha preso il Governo in quest'Aula.

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo l'autorizzazione alla senatrice De Petris a sottoscrivere questo ordine del giorno come Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[PRESIDENTE](#). Aggiungo con le intenzioni come espresse dal Governo. Lo ha appena dichiarato il Governo come intende sviluppare l'ordine del giorno in questione.

[QUAGLIARIELLO](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*). Signor Presidente, è molto apprezzabile lo sforzo di mediazione che viene sia dal senatore Errani sia dal Governo. Ora, però, il senatore Errani ha specificato che l'ordine del giorno non è il contenuto dell'emendamento. Evidentemente, c'è un impegno del Governo a riconsiderare la questione dei tamponi. Io - per esempio - pur sapendo che la mia è una posizione laterale, ritengo che in questa fase della pandemia non bisognerebbe fare qualcosa che facilita quella che è diventata una moda, ma che certamente non va bene, e cioè fare troppi tamponi.

I tamponi, in questa fase, non vogliono dire quasi nulla, perché il virus si è modificato. Questo, però, è un mio parere. Quindi, vorrei conoscere il testo dell'ordine del giorno in questione: se si tratta di un impegno del Governo a riconsiderare il problema dei tamponi e, quindi, anche a prendere in considerazione le problematiche che sono state portate avanti, questa Aula lo può votare all'unanimità.

Se, invece, il testo dell'ordine del giorno è la ripresa del contenuto dell'emendamento, evidentemente c'è un contrasto di fondo, che è legittimo. Quindi, non è una via mediana, ma è una via confusa, perché si prende il contenuto di un emendamento su cui c'è stata una bocciatura e lo si mette all'interno di un ordine del giorno.

Signor Presidente, vorremmo pertanto sapere qual è il contenuto dell'ordine del giorno.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, in risposta al senatore Quagliariello, posso dire che il contenuto dell'ordine del giorno è molto chiaro e non ci sono equivoci. Abbiamo chiesto, prima di ritirare l'emendamento - come lei sa - di avere un impegno che in questa Aula si assume non solo con le parole - ma evidentemente è così - e quindi un pronunciamento da parte del Governo. Il Governo è stato molto chiaro e ha detto delle cose ben precise, tenendo conto delle questioni che sono state poste dall'emendamento - cioè dal fatto che noi abbiamo un problema di pressione molto forte in questo momento da parte dei cittadini per quanto riguarda i tamponi - della discussione svolta in Commissione e in Assemblea e delle ispirazioni date anche dal nostro emendamento.

Intendo quindi formulare l'ordine del giorno esattamente nel senso partito dalla situazione che deve affrontare e come è stato illustrato dal sottosegretario Sileri, il quale ha detto che il Governo, vista la situazione di pressione molto forte e di sofferenza dei cittadini per quanto riguarda la possibilità di poter effettuare i tamponi rapidamente, si impegnerà a trovare una soluzione tecnica. Queste sono esattamente le parole pronunciate dal Governo.

[MIRABELLI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere alla senatrice De Petris di sottoscrivere come Gruppo l'ordine del giorno in esame.

[PRESIDENTE](#). Chiedo cortesemente un po' di collaborazione all'Assemblea. Chiederò alla senatrice De Petris un testo scritto, perché le sottoscrizioni sono da parte del Movimento 5 Stelle e da parte del PD. (*Applausi*). Nel frattempo chiedo, se è possibile, un accantonamento, per dare alla senatrice

la possibilità di scrivere il testo dell'ordine del giorno sul quale l'Assemblea sarà chiamata, così come il relatore e il Governo, ad esprimere il proprio parere, e quindi di andare avanti.

Se nessuno pone obiezioni, accantonano l'ordine del giorno in attesa del testo scritto, che sarà sottoposto al relatore e al Governo, per procedere con i pareri all'articolo 5.

Invito il relatore e il Governo a pronunciarsi sugli emendamenti all'articolo 5.

[PAGANO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2. L'emendamento 5.3 mi risulta trasformato in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Purtroppo ciò non risulta alla Presidenza. Senatrice Parente, l'emendamento 5.3 è stato trasformato in ordine del giorno?

[PARENTE](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, l'emendamento 5.3 è stato trasformato in ordine del giorno e accolto dal Governo. Questo è quello che è successo in Commissione.

PAGANO, *relatore*. C'è qualche problema.

PRESIDENTE. Allora lo ritira?

[PAGANO](#), *relatore*. Signor Presidente, ravviso alcune incongruenze nel fascicolo per l'Assemblea. Ho il dovere di dirlo, perché ciò mi ha indotto in errore in più di un'occasione.

È vero, a me risulta che l'emendamento 5.3 sia stato trasformato in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Sì, ma sono due momenti differenti. Se la senatrice Parente mi dice che l'emendamento 5.3 è ritirato, lo considero ritirato e suppongo sia stato presentato l'ordine del giorno 5.1.

Senatrice Parente, le chiedo se risponde a verità.

PARENTE (*IV-PSI*). Sì, io non so perché non sia presente nel fascicolo, essendo stato approvato dalla Commissione.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come stavo anticipando prima, ci sono dei problemi all'articolo 5. Ci sono cioè degli emendamenti trasformati in ordini del giorno che, nel fascicolo, mancano. Mi riferisco all'emendamento 5.3 della senatrice Parente; resta nel fascicolo l'emendamento da votare, ma in realtà è stato ritirato, trasformato in ordine del giorno e approvato. Lo stesso vale per l'emendamento 5.5, del senatore Vitali, con la famosa tabella che, su richiesta del Governo, è stato trasformato in ordine del giorno e poi accolto. Nel testo non c'è.

Poi ci sono gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, di cui è rimasto nel fascicolo il testo 1, che in realtà è stato superato da un testo 2, che è stato trasformato in cinque ordini del giorno, tutti approvati.

Quindi, per l'articolo 5 il fascicolo è completamente errato.

[PRESIDENTE](#). Senatore Augussori, c'è una differenza tra il fascicolo per la Commissione e il fascicolo per l'Assemblea. Se si tratta di ordini del giorno approvati in Commissione, non so se sono stati riproposti poi in Assemblea. Se non sono stati riproposti per l'Assemblea, non li troviamo nel fascicolo.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dovremmo trovare i testi 2, che procediamo qua a trasformare in ordini del giorno. Non può sparire sia l'ordine giorno che il testo 2.

PRESIDENTE. Probabilmente non sono stati presentati per l'Assemblea.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Come no? Ci sono comunque degli ordini del giorno approvati, che devono essere presenti nel fascicolo, come Commissione.

PRESIDENTE. Accolti o approvati?

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Su questi non c'è stato il voto.

PRESIDENTE. Quindi sono stati accolti: non li avete votati, non sono stati approvati e non sono stati riproposti per l'Assemblea.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Ce ne sono altri che sono qua presenti, anche se sono stati accolti e non votati.

PRESIDENTE. Sono stati approvati e sono quelli che compaiono anche nel fascicolo per l'Assemblea. Quelli che sono stati accolti in Commissione non vengono riproposti in Assemblea. Siamo tutti colleghi e seguiamo tutti le stesse procedure. Quindi, ritengo il fascicolo assolutamente corretto. Se la senatrice Parente mi dice che l'emendamento 5.3...

[PARENTE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, voglio dire una cosa al riguardo.

Non è così. Per come è stato composto il fascicolo, ci sono alcuni emendamenti di un articolo precedente che sono stati accolti e sono stati qui riproposti. Quelli all'articolo 5 non li ritroviamo.

PRESIDENTE. Senatrice Parente, sono stati approvati o accolti?

PARENTE (*IV-PSI*). Quelli all'articolo 2 - mi pare - sono stati accolti e sono contenuti nel fascicolo. Non è il criterio che dice lei che è giusto; ma, per come è stato composto il fascicolo, alcuni testi accolti sono presenti e altri testi accolti non lo sono. Quelli all'articolo 5 non sono presenti. Lo stesso criterio, relativo al fatto di essere accolti, è stato applicato per alcuni articoli e per altri no.

PRESIDENTE. Chiedo al presidente della Commissione, senatore Parrini, di intervenire, per chiarire all'Assemblea e alla Presidenza come è stato svolto il lavoro per i testi accolti e approvati e, quindi, per la loro riproposizione in Assemblea.

[PARRINI](#) (*PD*). Signor Presidente, la regola prevede che i testi in Commissione accolti, perché c'è un parere favorevole da parte del Governo al testo presentato, esauriscono la loro vita in quel

momento, in Commissione. Soltanto quelli che vengono ripresentati per l'Assemblea vengono sottoposti al voto dell'Assemblea. Quindi, il mistero è facilmente chiarito.

PRESIDENTE. Siamo arrivati all'emendamento 5.3, che mi risulta ritirato, perché rientra tra quelli accolti in Commissione.

Mi conferma il ritiro dell'emendamento 5.3, senatrice Parente?

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, confermo il ritiro, ma mi rimane il seguente dubbio: perché gli ordini del giorno precedenti sono presenti nel fascicolo e gli altri no?

PRESIDENTE. Credo che la spiegazione del senatore Parrini sia stata molto chiara, senatrice Parente. Eventualmente in sede di Commissione vi chiarirete ulteriormente.

Senatore Pagano, possiamo andare avanti.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.4.

Mi rivolgo al presidente Parrini. L'emendamento 5.5 è stato ritirato e l'ordine del giorno è stato approvato in Commissione e finisce lì. Giusto?

PRESIDENTE. È stato accolto in Commissione. Senatore Pagano, qual è il parere sull'emendamento 5.12?

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario. Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G5.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.6 e 5.9 sono parzialmente inammissibili.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 5.6 è chiaramente parzialmente inammissibile ed è il motivo per cui era stato presentato un testo 2. Lo stesso vale per gli emendamenti identici degli altri Gruppi.

Non avendo alcun interesse che venga approvato in questa sede il primo testo ed essendo soddisfatti dell'accoglimento dell'ordine del giorno in Commissione, potrei trasformarlo in ordine giorno per farlo accogliere anche in questa sede, ma non allunghiamo inutilmente i tempi, essendoci già stato un passaggio in Commissione. Suggesto anche agli altri Gruppi di fare altrettanto. Noi ritiriamo l'emendamento 5.6; gli altri possono ritirare i successivi.

PRESIDENTE. Rimarrebbe l'emendamento 5.9. Senatore Malan, lo ritira anche lei?

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, l'emendamento 5.10 presenta la medesima tipologia di problema: c'è un'ammissibilità parziale. I colleghi Augussori e Malan hanno optato per il ritiro dei medesimi.

QUAGLIARIELLO (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*). Signor Presidente, lo ritiro anch'io.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

[PAGANO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.0.5 e 5.0.7.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Granato, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 5.3 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 5.5 a 5.11 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.1, presentato dalla senatrice Parente.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3 sono improponibili.

Gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.5, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.7, presentato dai senatori Malan e La Russa, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[PARENTE](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, essendoci stata un po' di discussione al riguardo, vorrei essere certa che l'emendamento 5.3 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, come è stato accolto in Commissione.

PRESIDENTE. Il presidente Parrini ha già dichiarato che tutto ciò che è stato accolto in Commissione ha terminato la sua fase in Commissione. Quindi, risulta accolto in Commissione.

[PARRINI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD)*. Vista la preoccupazione da parte della senatrice Parente, vorrei provare a rassicurarla con parole chiare.

Il fatto che l'ordine del giorno sia stato oggetto di un parere favorevole e di un accoglimento in Commissione significa, in termini procedurali, che l'Aula non si pronuncia nuovamente su quell'ordine del giorno, e cioè nuovamente non viene alla sua attenzione. Termina la sua vita in questo senso, ma il significato politico non termina, perché ci sono stati in Commissione un accoglimento e un parere favorevole del Governo.

Quindi, la senatrice Parente deve sentirsi lieta del fatto che la sua posizione è stata accolta dal Parlamento. *(Applausi)*.

[PARENTE](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE *(IV-PSI)*. Io sono felice e conosco un po' il Regolamento. *(Commenti)*. Ma - scusate - siccome ho notato un'incongruenza tra alcuni emendamenti e ordini del giorno che sono stati rimessi nel fascicolo, c'è una preoccupazione in più al riguardo. *(Commenti)*. Era un ordine del giorno mio, che è presente nel fascicolo, e questo invece non c'è.

[PARRINI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente Parrini, io le ridò la parola e spero che sia chiarificatrice di qualunque dubbio, al fine di poter andare avanti.

Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, la potenza chiarificatrice delle mie parole purtroppo non dipende soltanto dalle mie parole. *(Applausi)*.

Allora, provo a ridirlo. In Commissione ci sono stati degli ordini del giorno che hanno ricevuto un parere favorevole del Governo e sono stati accolti. Quindi, c'è stata politicamente una decisione di condivisione del contenuto di quegli ordini del giorno, che i senatori presentatori possono far valere in tutte le sedi pubbliche e private. Quegli ordini del giorno non vengono esaminati dall'Aula e non giungono alla sua attenzione. Se invece ci sono ordini del giorno che in Commissione sono stati approvati o che, pure accolti, sono stati ripresentati per l'Aula, vengono all'esame e all'attenzione dell'Aula. Non c'è alcuna incongruenza e soprattutto vorrei dire che non ci sono ordini del giorno di serie A o di serie B, a seconda che vengano o non vengano esaminati in Aula. Gli ordini del giorno sono di serie A o di serie B a seconda che vengano o meno condivisi. Quindi, tutti quelli condivisi sono figli allo stesso titolo della stessa approvazione e condivisione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1, identico agli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto brevissima, perché non voglio abusare della sua pazienza. Abbiamo già ampiamente argomentato in Commissione il motivo per cui manteniamo questo emendamento soppressivo e chiediamo di votarlo. La norma transitoria che trasforma nelle feste natalizie le zone bianche in zone gialle è l'unico punto che il nostro movimento, anche in sede di Governo, non ha pienamente condiviso. I nostri tre Ministri hanno espresso una riserva, quindi il nostro emendamento è conseguente. Intendiamo votare questo emendamento soppressivo, perché riteniamo che... *(Brusio)*. Va bene, vado avanti ugualmente, grazie per l'aiuto.

Riteniamo che questo articolo, questo passaggio transitorio, vada a sminuire l'azione del Governo e a renderla inefficace, perché l'azione del Governo è stata meritoria nell'individuare delle zone colorate (le famose Regioni gialle, bianche, arancioni, rosse e via dicendo), e i cittadini hanno imparato a regolarsi di conseguenza. Quindi un comportamento corretto da parte della cittadinanza ottiene una risultanza premiale. Se il Governo con questo articolo 6 temporaneamente decide di sopprimere la situazione premiale - mi si conceda questo termine un po' particolare - viene meno l'attenzione del cittadino a tenere un comportamento consono, perché capisce che non c'è più una logica di bastone e carota, ma solo di bastone e bastone. Quindi è indifferente l'attenzione da parte del cittadino.

In quest'ottica, proprio per non smentire la linea politica del Governo, riteniamo che l'articolo 6 sia sbagliato e manteniamo l'emendamento soppressivo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Augussori, identico agli emendamenti 6.2, presentato dai senatori Malan e La Russa, 6.3, presentato dal senatore Paragone, e 6.4, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 6.5 e 6.0.1 sono stati ritirati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

[PAGANO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7. Invito al ritiro dell'ordine del giorno G7.1, perché a mio giudizio è stato già votato in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Rufa, accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno? *(Commenti)*. Senatore Augussori, vedo i presentatori dell'ordine del giorno e chiedo a loro se intendono accettare l'invito al ritiro.

[AUGUSSORI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Se è la versione riformulata, è un errore che sia qua, o comunque va votata; se è la vecchia versione, è ovvio che va ritirata. Se è la vecchia versione, come è stato detto, è stata riformulata.

PRESIDENTE. Questo è quello che mi ha detto il relatore. È per questo che faccio riferimento ai proponenti, che sapranno se è la versione originale o riformulata.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, sulla base di quello che è stato detto.

PRESIDENTE. Senatore Augussori, il senatore Rufa saprà se è la versione precedente o riformulata: l'ordine del giorno è suo. Senatore Rufa, intende intervenire?

[RUFÀ](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, sinceramente non lo sapevo. È evidente che ci sia qualche dubbio. Accetto l'invito al ritiro dell'ordine del giorno originario e, visto che è stato riformulato, accetto la riformulazione. In Commissione è stata accettata e la scelta è questa.

[PRESIDENTE](#). Questo non il testo 2, ma è il testo 1 e il senatore Rufa lo ha ritirato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 7.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, mi collego a quanto detto dal senatore Parrini poc'anzi, altrimenti si continua con questa confusione.

Gli ordini del giorno accolti in Commissione sono accolti, punto. Quello del senatore Rufa, salvo che non sia un altro ordine del giorno (e non lo è, perché è la versione vecchia non riformulata), dovrebbe essere stato ritirato e quindi non va votato, né altro. Il parere è favorevole non su questi ordini del

giorno già accolti in Commissione e che qui, salvo che non vengano ripresentati da altri o che qualcuno non voglia votare l'ordine del giorno iniziale, non devono essere nemmeno votati, ma dovrebbero essere ritirati.

Sugli emendamenti il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore. Sugli ordini del giorno già accolti in Commissione ribadisco invece quanto appena detto.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 7.3, ma chiedendo al Governo un supplemento di controllo e attenzione.

Nei controlli per il rispetto del *super green pass* sono impiegati anche i Carabinieri forestali. È evidente che, così com'è stato approfondito in Commissione, i Carabinieri forestali sono agenti di pubblica sicurezza. Il punto non è questo, quanto quello che fra le funzioni ordinarie assegnate al Corpo non vi è quella del controllo dell'ordine pubblico generalizzato. Al di là di quanto disposto dalla circolare, alcuni comandanti regionali e il Comando generale avevano sollevato la possibilità di impiegare o meno, a legge vigente, gli agenti dei Carabinieri forestali per questa funzione (con riferimento all'aspetto della tranquillità e della sicurezza dell'impiego di queste unità).

L'emendamento, inserendo e citando espressamente i componenti del Corpo forestale, era volto a dare una copertura a questi agenti delle nostre Forze dell'ordine nei servizi che chiediamo loro di applicare.

Quindi, al di là della parte della copertura già prevista, ritiro l'emendamento - ci mancherebbe - ma chiedo al Governo di verificare che quei servitori dello Stato stiano svolgendo quelle funzioni in tranquillità per tutti, perché diversamente sarebbe un problema. Noi facciamo uno sforzo in più, assegnandoli a un compito diverso; facciamo in modo che possano farlo in sicurezza per i cittadini e per loro stessi.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Granato, identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 7.3 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 7.8 e 7.9 e l'ordine del giorno G7.1 sono stati ritirati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G8.1.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Granato, identico all'emendamento 8.2, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori Malan e La Russa, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.1, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

PAGANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti identici 9.1 e 9.2 e favorevole sull'emendamento 9.3 (testo 3). Sull'emendamento 9.0.1 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Può esprimere il parere anche sulla proposta di coordinamento?

PAGANO, *relatore*. Esprimo parere favorevole, Presidente.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Granato, identico all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli ordini del giorno G9.1 e G9.2 sono inammissibili e gli ordini del giorno da G9.3 a G9.6 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento 1, presentata dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, è pervenuto il testo dell'ordine del giorno G4.0.100. Senatrice De Petris, vuole leggerlo?

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Presidente, prego il rappresentante dal Governo di leggere.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Visto il tema posto con l'emendamento 5.0.6 (testo 2), si impegna il Governo «a individuare le soluzioni più adeguate per assicurare la più ampia disponibilità per l'accesso dei cittadini alla fruizione di tamponi antigenici».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[PAGANO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.0.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

[PARENTE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, siamo felici di convertire senza fiducia il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021; per noi parlamentari è una questione importante, naturalmente. Siamo consapevoli che questa è la prima di una lunga serie di decreti-legge.

Il virus, purtroppo, ci ha abituati a trattare l'epidemia per fasi, e questa è una fase in cui, data la recrudescenza dei contagi e l'arrivo di una nuova variante, siamo costretti a prendere provvedimenti, da una parte, di contenimento dell'epidemia, e dall'altro, di cambiamento di approccio all'epidemia stessa.

Molti scienziati del mondo ci dicono che questo può essere l'inizio dell'endemizzazione dell'epidemia; è molto probabile.

Credo che la discussione che c'è stata oggi in quest'Aula, anche in merito alla questione tamponi, indichi che dobbiamo cambiare la modalità di approccio e dobbiamo piuttosto accompagnare e rassicurare la popolazione su quando e come fare i tamponi e qual è il tampone giusto.

Mi spiace che ci siano state alcune dichiarazioni pubbliche un po' pesanti, ma riteniamo che la discussione che c'è stata tra di noi sia stata molto importante, perché nell'alveo dell'impalcatura legislativa che abbiamo, e mi riferisco all'emendamento sulla questione dei tamponi.

Ribadisco che mi spiace molto dover constatare che sono state usate parole pesanti in alcune dichiarazioni pubbliche.

Nel dichiarare il mio voto favorevole, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento e chiederei anche a chi fa talune dichiarazioni pubbliche di avere un confronto sui temi che abbiamo affrontato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 22,59)

ZAFFINI (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Zaffini, mi permetto di ricordarle, possibilmente, di contenersi nei cinque minuti.

ZAFFINI (Fdl). Signor Presidente, sarebbero dieci i minuti, ma interverrò davvero rapidamente.

Fratelli d'Italia, ovviamente, voterà contro questo provvedimento, per una serie di circostanze che attengono al metodo, che possiamo facilmente sintetizzare col fatto che, se non siete capaci, perché state dimostrando di non essere più capaci, allora ponete la trentaseiesima o trentasettesima fiducia. Almeno non ci prendete in ostaggio in Aula per le vostre incapacità.

Per quanto riguarda il merito, dobbiamo purtroppo constatare che ancora si insiste sui provvedimenti coercitivi e, invece, non si adottano i provvedimenti di contenimento sanitario. Non li spiego, ma, per esempio, collega Sileri, sono la ventilazione forzata nelle aule scolastiche, il potenziamento dei trasporti, le terapie domiciliari, l'aggiornamento dei vaccini (perché ormai anche l'OMS ha detto che con i vaccini vecchi è inutile continuare a vaccinare), il tracciamento (che noi abbiamo perso completamente) e il sequenziamento (ancora più importante, che noi non stiamo facendo in misura sufficiente).

Non siamo riusciti a coinvolgere ancora i medici di medicina generale sulla necessità di arrivare a vaccinare i sei milioni di italiani che ancora non si sono vaccinati. Dovremmo valutare attentamente la vicenda dello *screening* anticorpale. Ricordo che la Svizzera ha adottato questa metodologia per rilasciare addirittura un documento come il *green pass*. Rispetto a tutte queste inadempienze, è del tutto evidente che non possiamo continuare a operare coercizioni delle libertà individuali e delle libertà di impresa. Questa non è un'attenuante generica del fatto di non riuscire ad adottare i provvedimenti sanitari, che invece sono necessari.

Concludo con una battuta. Siamo rimasti impegnati, per una giornata, un pomeriggio e una nottata, per convertire un decreto-legge morto, perché ogni provvedimento è stato superato dai tre successivi decreti. Lo ribadisco: abbiamo iniziato il 2022 in modo tragico, per quello che riguarda il procedere dei lavori parlamentari. Faccio appello alla Presidenza, perché non si ripeta quello che sta accadendo e quello che è accaduto oggi. (*Applausi*).

VALENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, visto il contesto, visto l'orario e viste le condizioni, penso anche che il lavoro che abbiamo fatto oggi sia importante. Siamo stati tante ore in Commissione e anche il dibattito, per quanto acceso, svolto in Aula ha dimostrato la ricchezza del dibattito in Commissione su un provvedimento tanto delicato, in un tempo tanto delicato.

Chiedo pertanto l'autorizzazione a consegnare il mio intervento, per senso di maturità e rispetto dell'Assemblea e dei tempi, dichiarando ovviamente il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, è chiaro che vi sarà il voto favorevole del gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. È il primo decreto sul super *green pass*. Quindi, in base a quello che hanno detto il presidente Draghi e il ministro Speranza l'altro giorno, l'avversario da battere in questo momento sono i no vax. Conosciamo la situazione epidemiologica e i numeri paurosi di questi ultimi giorni, tra contagi e morti; oggi abbiamo il numero più alto di deceduti di questa quarta ondata.

È ovvio che è stata una giornata lunga, lunghissima. Abbiamo accolto, proprio per senso di responsabilità, quest'ordine del giorno del Governo, per poter migliorare l'uso dei tamponi da parte dei cittadini. Sappiamo che ci sono code lunghissime davanti alle farmacie.

L'unica questione che mi preme sollevare, perché ancora una volta è il nostro punto di vista come Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali, è quello della disuguaglianza dei vaccini nel mondo. Pensiamo soltanto agli 800 milioni di persone che sono prive di energia elettrica nel mondo. È un dato che ci deve far riflettere, perché certamente dalla pandemia finiremo nell'endemia, ma quando? È un virus che circola.

Da questo punto di vista, chiediamo al Governo e al Parlamento di lavorare ancora di più perché vengano rispettate anche le indicazioni degli organismi internazionali sull'investimento di miliardi di euro per poter vaccinare l'altra parte del mondo, che ha il nostro stesso diritto di vivere sul pianeta. (*Applausi*).

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi; sì, vi chiamo onorevoli, anche se oggi ho ascoltato interventi deliranti da qualche parte, ma noi come Gruppo rispettiamo tutti i colleghi, non facciamo minacce e non minacciamo vendette, come qualcuno ha fatto in quest'Aula.

Dichiaro subito il voto favorevole di Forza Italia con convinzione. Forza Italia era anche per l'obbligo vaccinale, così magari si sarebbero risolte tante cose. (*Applausi*). Con il provvedimento è stato assolutamente fatto in modo che ci fosse meno pressione sui reparti ospedalieri. Forse infatti qualcuno in quest'Aula non ha ancora capito che c'è una pandemia. Quando sento parlare di scienza, sarebbe meglio che parlassero tutti di calcio, così almeno non ci sarebbero delle cose da fare.

Credo che il maggiore diritto sia quello alla salute, come hanno ad esempio i malati oncologici. È stato dato l'allarme dalla Società italiana di chirurgia sul fatto che gli interventi per i malati oncologici sono ridotti dal 50 all'80 per cento per l'occupazione dei reparti dai malati Covid, l'80 per cento dei quali circa non sono vaccinati.

Ho sentito fare l'esempio della Gran Bretagna. Vorrei solo dire una cosa in favore del nostro sistema sanitario. Certamente in Gran Bretagna non ci sono tracciamenti, non ci sono tamponi, ma non ci sono neanche i numeri reali. Un test molecolare costa infatti circa 200 sterline e sono pochi quelli che possono permetterselo.

Quindi che il Governo vada avanti così. Rivolghiamo in conclusione un ringraziamento ai nostri sanitari e al nostro sistema sanitario. (*Applausi*).

[AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, le anticipo che anch'io consegnerò il testo del mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Mi consenta però solo un inciso, Presidente. Noi votiamo a favore del provvedimento, avendone già votati altri su temi legati alla pandemia. Tengo a ricordare che la posizione della Lega si esprime con i voti ufficiali, come in questa occasione. Laddove invece, ed è capitato anche in questa seduta affrontando il provvedimento, il nostro Gruppo si esprime criticamente su alcuni passaggi dei provvedimenti, lo fa, come ribadito più volte, solo per evitare la promulgazione di norme inutili e vessatorie, che non hanno effetto alcuno sul quadro sanitario, ma che potrebbero produrre solo esasperazione e tensione sociale.

È un tema che non va sottovalutato e ne sono un chiaro esempio le minacce provenienti dall'ala estrema della galassia no vax, espresse con invio di proiettili al presidente del Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti, e con gli insulti *social* al sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini, ai quali ovviamente va tutta la nostra solidarietà (*Applausi*), confidando di raccoglierla anche dalla restante parte del Parlamento. Vedo però che è un invito vano.

Signor Presidente, confermo quindi il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). L'Assemblea è solidale contro ogni forma di violenza e di prevaricazione, da qualsiasi parte provenga.

[TONINELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, anch'io mi adegno, considerato l'orario, e consegno il testo.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

TONINELLI (M5S). Ricordo semplicemente due punti. Il primo è che ovviamente voteremo favorevolmente alla legge di conversione del decreto-legge, sottolineando però l'appunto della confusione legislativa che si crea e si è creata con l'approvazione di cinque diversi decreti nell'arco di sole cinque settimane (questo è il quintultimo).

Il secondo appunto è che non bastano i vaccini: sono l'azione primaria e principale di lotta al Covid, ma va ribadito che anche i vaccinati si contagiano e possono contagiare. Quindi va messa in campo tutta un'altra serie di azioni di lotta al Covid.

Concludo dicendo che, seppure in questi mesi non sono state disposte chiusure di esercizi commerciali e di attività di natura economica, la sostanza della realtà, come abbiamo visto tutti durante il periodo della pausa natalizia, è che tantissime attività erano comunque chiuse o lavoravano al 10 per cento. Tutte le restrizioni collegate al *green pass* base o al *green pass* rafforzato, o semplicemente la paura che i cittadini avevano di spostarsi, hanno portato ad un annullamento delle

entrate. Concludo dicendo che questo annullamento delle entrate, simile, se non uguale, alle chiusure imposte da un *lockdown*, deve comportare il prima possibile l'approvazione in Consiglio dei ministri di un sostanzioso decreto ristori, a favore di famiglie e attività economiche. (*Applausi*). Detto questo, voteremo favorevolmente. (*Applausi*).

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, sarò brevissimo. Sabato ci saranno delle importanti manifestazioni, a Roma e a Milano: c'è un pezzo di Paese che vuole andare in piazza. È un pezzo di Paese che ha onorato il Paese stesso ed è importante sottolineare questa manifestazione e questo dissenso che c'è. Sono contento anche del fatto che Italexit porterà a Milano il premio Nobel Montagnier.

Quella che avete intrapreso è una strada che esclude, che discrimina e che ormai è persino fuori fuoco. L'emergenza sanitaria l'avete trasformata in una emergenza burocratica e si vedono i risultati e lo scollamento. Quindi, onorevoli colleghi, vi chiedo di rispettare questo Paese che scenderà in piazza, anche se magari esprimerà delle idee che non vi piacciono. Qui dentro siete ormai una maggioranza larghissima, ma provate ad ascoltare questo Paese, perché non è così lunare e non è così marziano. Imparate a prestare ascolto a chi oggi dissente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

(*Omissis...*)

La seduta è tolta (*ore 23,14*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (2463) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ([2463](#)) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Capo I

OBBLIGHI VACCINALI

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Obblighi vaccinali)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 3-*ter* (*Adempimento dell'obbligo vaccinale*). - 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*). - 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno

completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.

6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. »;

c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da « con decreto del Presidente del Consiglio » a « dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. »;

4) al comma 5 le parole « L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati » sono sostituite dalle seguenti: « La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

Paragone

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) capoverso «Art. 3-ter», e alla lettera b) capoverso «Art. 4», sostituire le parole: «con circolare del Ministero della salute» con le seguenti: «per legge».

1.4

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma: «1-bis: Per i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del presente decreto che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210.»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 3-ter» aggiungere il seguente capoverso: «Art. 3-quater: Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.»;*

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

1.ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.».

1.5

[Coltorti](#), [Mantovani](#), [Romano](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#), [Pesco](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.5

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. La circolare di cui al comma 1 determina altresì le modalità di accertamento dell'idoneità alla dose di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato reazioni avverse gravi al ciclo vaccinale primario, ove tempestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.»

1.8

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.9

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È a carico del Servizio Sanitario Nazionale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2.».

1.6 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: «obbligo di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis».

1.10

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole: «Solo in caso di accertato pericolo per la salute», con le seguenti: «In caso di documentata condizione di salute che rende necessario applicare il principio di precauzione».

1.11

[Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: «specifiche condizioni cliniche documentate,» inserire le seguenti: «includere importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino».

1.12 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» comma 2, sostituire le parole: «dal medico di medicina generale» con le seguenti: «dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore».

1.13

[Vitali](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il farmacista per il quale la vaccinazione è omessa o differita, non può ricoprire il ruolo di direttore di farmacia.».

1.14

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie» con le seguenti: «il datore di lavoro» e la parola: «eseguono» con la seguente: «esegue»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine professionale territorialmente competente» con le seguenti: «il datore di lavoro»;

c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine» con le seguenti: «il datore di lavoro».

Conseguentemente:

a) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine professionale» con le seguenti: «il datore di lavoro»;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «da parte degli Ordini professionali» ;

3) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «dell'Ordine territoriale competente»;

b) al comma 5, sopprimere le parole: «all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche».

1.15

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 3, al secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione» con le seguenti: «documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario»;

b) dopo le parole: «della richiesta di vaccinazione» inserire le seguenti: «della seconda dose ovvero della dose di richiamo nel caso di completamento del ciclo primario»;

c) *sopprimere le parole da :«o comunque» fino a: «comma 1».*

1.16

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo».

1.17

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nazionali competenti» inserire le seguenti: «, all'interessato, all'Azienda sanitaria locale competente limitatamente alla professione di farmacista» e dopo le parole: «datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «ove noto».

1.18

[Vitali](#)

Assorbite

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ove noto».

1.19

[Vitali](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine di iscrizione del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. L'interessato che abbia un rapporto di lavoro dipendente comunica la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione al datore di lavoro. Il farmacista comunica la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione anche all'Azienda sanitaria locale competente.».

1.20

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.21

[Pesco](#), [Mantovani](#), [Coltorti](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo le parole: «o emolumento, comunque denominato» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «o emolumento, comunque denominati» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

1.22

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.».

1.23

[Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

1.24

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.».

1.25

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, dopo le parole: «15 dicembre 2021.», aggiungere le seguenti: «A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione del certificato vaccinale.».

1.26

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 7, dopo le parole: «a mansioni anche diverse» inserire le seguenti: «o anche a forme di lavoro da remoto,».

1.27

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.28

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021 termine di cessazione dello stato di emergenza» con le seguenti: «al 30 gennaio 2022».

1.29

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atti adottati dalle Autorità sanitarie locali in costanza della previgente normativa restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 come modificato dal presente articolo.».

G1.1

[Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Romano](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità;

l'articolo 2 del decreto oggetto di conversione estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale, relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che:

una parte di lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale è diffidente nei confronti della tecnica mRNA o ha sviluppato reazioni avverse nelle precedenti somministrazioni;

al vaglio dell'EMA ci sono attualmente una serie di vaccini che potrebbero essere immessi in commercio nel prossimo futuro;

all'inizio della campagna vaccinale non è stato possibile scegliere il vaccino a cui sottoporsi per via della scarsità delle dosi, le difficoltà organizzative e il trend dei decessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire per coloro che sono sottoposti all'obbligo della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 o per coloro che scelgono di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, la possibilità di scegliere il vaccino, tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, mediante un adeguato approvvigionamento degli stessi.

G1.100 (già em. 1.4, 2.0.1, 2.0.2)

La Commissione

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha disposto l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per alcune categorie di lavoratori, anche a tutti i soggetti ultra cinquantenni, con conseguente applicazione in favore di tali soggetti degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nel caso di eventuali danni da complicanze di tipo irreversibile;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto l'applicazione di tali indennizzi anche nel caso di vaccinazioni raccomandate dalle autorità sanitarie, sulla base di specifiche campagne volte a tutelare la salute della collettività;

in particolare, da ultimo, la sentenza n. 118 del 2020 ha precisato che: «in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli»;

la medesima sentenza ha affermato che la «Corte ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano», precisando che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»;

la Corte ha inoltre sottolineato che «la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subito, mentre sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012)»;

infine, la Consulta ha voluto ribadire, come già in altre occasioni (sentenze n. 5 del 2018 e, ancora, n. 268 del 2017), che «la previsione del diritto all'indennizzo - in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata - non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione»;

alla luce di tale chiara e reiterata impostazione della giurisprudenza costituzionale, appare opportuno prevedere un riconoscimento anche normativo alle eventuali richieste di indennizzo per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2,

impegna il Governo

a garantire, nel prossimo provvedimento di urgenza utile, al più tardi entro la conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in cui potranno essere disponibili risorse idonee a far fronte ad oneri di carattere pluriennale, un pieno riconoscimento anche normativo per le eventuali richieste di indennizzo così come previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 per i soggetti che abbiano

riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2, già previste dalla giurisprudenza costituzionale.

G1.5 (già em. 1.5)

[Coltorti](#), [Mantovani](#), [Romano](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#), [Pesco](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità;

l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da tale virus comprende così il ciclo vaccinale primario e, a far data dallo scorso 15 dicembre, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo;

considerato che:

dalle recenti cronache è emerso che diversi soggetti hanno riportato effetti negativi gravi conseguenti alla vaccinazione;

il primo ciclo vaccinale, infatti, è stato licenziato sulla base di evidenze derivanti da sperimentazioni cliniche controllate e randomizzate con l'osservatore in cieco, mentre le dosi di richiamo sono somministrate quasi esclusivamente su base empirica. A ciò si aggiunga che alcuni studi hanno evidenziato una maggiore frequenza di reazioni avverse anche gravi (ad esempio miocarditi) dovute alla somministrazione di seconde dosi - rispetto alle prime dosi - mentre nulla si sa delle dosi di richiamo;

ritenuto che:

occorre scongiurare il rischio di comportamenti speculativi volti all'elusione della norma di obbligatorietà, poiché appare necessario vincolare gli accertamenti alla documentazione di sospette reazioni avverse tempestivamente segnalate al sistema di farmacovigilanza;

è evidente l'importanza di una corretta segnalazione delle sospette reazioni avverse gravi ed è inoltre importante considerare che un sistema di segnalazione efficace determina un aumento di fiducia da parte dei cittadini nei confronti della campagna vaccinale,

impegna il Governo

ad adottare apposite misure volte a determinare le modalità di accertamento dell'idoneità alla dose di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato reazioni avverse gravi al ciclo vaccinale primario, ove tempestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

[Mautone](#), [Mantovani](#), [Coltorti](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni)

1. Fino al 28 febbraio 2022, o comunque fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Estensione dell'obbligo vaccinale)

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter *(Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari).*

- 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;

d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di

personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[Malan, La Russa](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Granato](#)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Paragone](#)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.4

[Ciampolillo, Martelli](#)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.5

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo le parole: «anche alle seguenti categorie» aggiungere le seguenti: «per le quali è a carico del Servizio Sanitario Nazionale la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2.».

2.6

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, dopo le parole: «seguenti categorie» inserire le seguenti: «, in zona rossa».

2.7

[Malan, La Russa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).

2.8

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera b).

2.90 (già 2.9 e Coord. 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. »

2.10

[Mantovani](#), [Romano](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Pesco](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

2) *sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007 e degli Istituti penitenziari».*

2.11

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera d).

2.12

[Granato](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione. Sono altresì esclusi i guariti a seguito di una precedente infezione da SARS-CoV-2.».

2.13

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.»

2.14

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.15

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «per lo svolgimento» inserire le seguenti: «in presenza»;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo: «Il personale che non intende assolvere all'obbligo vaccinale può essere collocato, a domanda, in lavoro agile o adibito ad altra mansione.».*

2.16

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «per lo svolgimento», inserire le seguenti: «in presenza».

2.17

[Granato](#)

Id. em. 2.16

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «per lo svolgimento» inserire le seguenti: «in presenza».

2.18

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento avviene secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata di detta sospensione.».

2.19

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».

2.20

[Granato](#)

Id. em. 2.19

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».

2.21

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo».

2.22

[Granato](#)

Id. em. 2.21

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo».

2.23

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

2.24

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, al secondo periodo sopprimere le parole: «da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito».

2.25

[Granato](#)

Sost. id. em. 2.24

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito».

2.26

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2.27

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «immediatamente e comunque non oltre tre giorni» con le seguenti: «entro e non oltre sei giorni dalla somministrazione.».

2.28

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «sei giorni».

2.29

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.».

2.30

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

2.31

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.32

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», inserire le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

2.33

[Granato](#)

Id. em. 2.32

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», aggiungere le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

2.34

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di un mese non prorogabile.».

2.35

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di un mese non prorogabile».

2.36

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di due mesi non prorogabili».

2.37

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di due mesi non prorogabili».

2.38

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di tre mesi non prorogabili».

2.39

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di tre mesi non prorogabili».

2.40

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di quattro mesi non prorogabili».

2.41

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di quattro mesi non prorogabili».

2.42

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di cinque mesi non prorogabili».

2.43

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di cinque mesi non prorogabili».

2.44

[Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.».

2.45

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa per coloro che hanno presentato la richiesta di vaccinazione e/o l'effettuazione della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato della certificazione verde rilasciata a seguito di tampone antigenico e/o molecolare negativo. I tamponi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

2.46

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 4, dopo le parole: «personale docente», inserire le seguenti: «, educativo e ATA».

2.47

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: «attività lavorativa», inserire le seguenti: «in presenza».

2.48

[Granato](#)

Id. em. 2.47

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: «attività lavorativa», inserire le seguenti: «in presenza».

2.49

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione».

2.50

[Granato](#)

Id. em. 2.49

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione.».

2.51

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.

2.52

[Granato](#)

Id. em. 2.51

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.

2.53

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.54

[Granato](#)

Id. em. 2.53

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.55

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ridotto a una somma da euro 300 a euro 600 nel caso di prima violazione.».

2.56

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento garantisce, data la necessità dell'effettiva operatività dei dirigenti scolastici, il lavoro a distanza, senza decurtazione della retribuzione, in modo evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 ma garantendo l'effettivo servizio operativo del capo d'istituto.».

G2.1

[Ricciardi](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'estensione, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, dell'obbligo di vaccinazione, comprensivo della dose di richiamo, al personale scolastico, a quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e a quello che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che:

il personale che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato ed anzi, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro è sospeso;

la sospensione del rapporto di lavoro mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni;

ritenuto inoltre che:

sin dall'inizio della campagna vaccinale si sono spesso verificati problemi pratici, relativi, tra l'altro, alla prenotazione o alla scelta del vaccino, alla disponibilità della struttura più vicina al lavoratore, all'insufficienza di dosi presso il singolo hub vaccinale o alle lunghe file d'attesa, con parallela difficoltà a trovare una data anteriore alla data di decorrenza dell'obbligo per i soggetti per i quali tale obbligo vaccinale sussiste,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale individuati dal provvedimento in esame, un sistema di prenotazione preferenziale, mediante specifica previsione di categoria, selezionabile al momento della prenotazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[Parrini](#), [Bressa](#), [De Petris](#), [Valente](#), [Toninelli](#), [Vitali](#), [Magorno](#), [Ruotolo](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2)

1. Chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 ha diritto a un indennizzo alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.»

2.0.2

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Coltorti](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni concernenti l'erogazione di un indennizzo per i danni provocati in seguito di vaccinazioni obbligatorie)

1. Al fine di corrispondere a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, in base a quanto previsto dall'articolo 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 1992, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.3

[Zaffini](#), [La Russa](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi alla vaccinazione)

1. Le Regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i Medici di Medicina Generale finalizzati a:

- a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
- b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
- c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;

d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.».

Conseguentemente, sostituire la denominazione del CAPO I con la seguente: «INCENTIVI ALLA VACCINAZIONE ED OBBLIGHI VACCINALI».

2.0.4 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. L'assenza dal lavoro di chiunque svolga un'attività lavorativa, a tempo indeterminato e a tempo determinato, del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.».

2.0.6

[Mautone](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#), [Perilli](#), [Coltorti](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

"c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."».

Capo II

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole «al termine del prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;

2) alla lettera c-bis), le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» e le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «predetto ciclo»;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;

3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione da SARS-CoV-2» sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute,»;

c) al comma 4-bis le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo» e le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[Granato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Angrisani](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) avvenuta guarigione da COVID-19 per gli asintomatici, previa consegna al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, del risultato del test sierologico da cui si evince un titolo anticorpale in grado di proteggere il soggetto precedentemente infettato";

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: "lettera *b*)" sono inserite le seguenti: "e lettera *b-bis*,";

2) al primo periodo, le parole: "ha una validità di sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "hanno una validità di nove mesi";

3) al primo periodo, dopo le parole: "lettera *b*)" sono inserite le seguenti: "e *b-bis*);

4) al secondo periodo, la parola: "semestrale" è soppressa;

5) all'ultimo periodo le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";

c) al comma 10:

1) all'ultimo periodo dopo la parola "*b*)" sono inserite le parole ", *b-bis*".».

3.3

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "quest'ultimo";».

3.4

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Malan](#), [Ciriani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«*2-bis*) dopo la lettera *c-bis*), aggiungere la seguente lettera:

"c-ter) avvenuta somministrazione della prima dose del vaccino anti-SARS-CoV-2 unitamente all'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2."».

3.5

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.6

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «nove mesi», con le seguenti: «sei mesi».

3.7

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio."».

3.8

[Vitali](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute», con le seguenti: «anche oltre i dodici mesi successivi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico, da effettuare con cadenza trimestrale, risultano capaci di attività neutralizzante».

3.9

[Malan, La Russa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";».

3.12

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi".»

3.10

[Coltorti, Mantovani, Lorefice, Ricciardi, Pesco](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";».

3.11

[Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";».

3.13

[Angrisani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.14

[Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Coltorti](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.14

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Il sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi rilasciate all'interessato risultato positivo, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma comunica la revoca al Gateway europeo per l'aggiornamento delle analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento della revoca, la Piattaforma nazionale-DGC invia inoltre una notifica alla persona positiva.

5-ter. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo viene temporaneamente sospesa qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come contatto stretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie per l'intero periodo della quarantena. Il sistema TS comunica la quarantena alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca temporanea delle certificazioni verdi rilasciate all'interessato identificato come contatto stretto, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma comunica la revoca temporanea al Gateway europeo per l'aggiornamento delle analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento della revoca temporanea, la Piattaforma nazionale-DGC invia inoltre una notifica alla persona interessata."»

3.15

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera."».

G3.1

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Romano](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l'articolo 3 reca una serie di disposizioni inerenti la validità dei certificati verdi COVID-19;

considerato che:

dalle recenti cronache è emerso un evidente difetto applicativo, legato al Green pass, che consente di mantenere attivo il certificato verde anche se è stata disposta la quarantena a causa di un'infezione accertata da Covid-19;

a causa di problemi di comunicazione tra sistemi regionali e nazionali, il sistema di tracciamento del Green pass ha dimostrato di avere una falla, consentendo a persone che dovrebbe restare isolate in quarantena di poter usufruire della certificazione per l'accesso alle attività e servizi subordinati al possesso della stessa;

è necessario agire rapidamente per garantire un sistema di revoca efficace, anche a livello europeo, al fine di porre rimedio all'utilizzo fraudolento dello stesso;

è necessario, al contempo, allineare i sistemi regionali che hanno comunicato l'evento sanitario mettendo a disposizione di Regioni e Province autonome la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate,

impegna il Governo:

ad adottare mediante un apposito DPCM le modalità operative con cui revocare in modo efficace e rapido le certificazioni verdi rilasciate a soggetti che risultino casi accertati come positivi al SARS-CoV-2, al fine di evitare utilizzazioni fraudolente delle stesse certificazioni.

G3.14 (già em. 3.14)

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#), [Montevecchi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato-verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo;

Considerato che:

è emerso sulla base di diversi controlli effettuati dalle forze dell'ordine che molte persone risultate positive ad un test di rilevazione del Covid 19, o sottoposte a quarantena per contatto stretto

con persona positiva, continuano a svolgere una normale attività sociale attraverso l'uso del green pass rilasciato precedentemente, la cui validità non viene revocata o temporaneamente sospesa a seguito della positività o quarantena;

è necessario garantire un sistema di implementazione e aggiornamento della Piattaforma - DGC che consenta di revocare o sospendere la certificazione verde nel momento in cui l'interessato riceva la notizia della positività o la necessità della quarantena da parte delle autorità sanitarie competenti,

impegna il Governo:

a monitorare il funzionamento della Piattaforma-DGC e la relativa interconnessione con il sistema TS, al fine di migliorare il relativo funzionamento e garantire la revoca immediata del green pass in caso di sopravvenuta positività e la sospensione momentanea del green pass per i contatti stretti sottoposti a quarantena.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 9-bis, comma 1:

1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) alberghi e altre strutture ricettive »;

3) alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle attività al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità»;

c) all'articolo 9-quater:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera b) le parole «ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti» sono soppresse;

1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» sono inserite le seguenti: «interregionale, »;

1.3 alla lettera e) le parole « ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale » sono soppresse;

1.4 alla lettera e-bis) le parole « titoli di viaggio. » sono sostituite dalle seguenti: « titoli di viaggio; »;

1.5 dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

« e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. »;

2) al comma 2, le parole « esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti » sono sostituite dalle seguenti: « di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

[Ciampolillo, Martelli](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Granato](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Paragone](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo

4.4

[Angrisani, Granato](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e che, in ogni caso, siano sottoposte a tampone rapido antigenico o molecolare prima dell'uscita e al rientro nella struttura."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.5

[Angrisani](#), [Granato](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "*a-bis*) Il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, di cui al presente articolo è esteso anche per i soggetti che hanno contratto il virus in maniera asintomatica e che presentano un test sierologico attestante la presenza di un titolo anticorpale tale da rientrare nei *range* di riferimento post guarigione da Sars-Cov-2."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.6

[Angrisani](#), [Granato](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 6-*ter*, aggiungere il seguente: "6-*quater*. Ai soggetti ai quali è stata somministrata la prima dose di vaccino e che sono in attesa di completare il ciclo vaccinale, anche per l'ottenimento del green pass, è prevista la gratuità del tampone antigenico rapido e, all'occorrenza, di quello molecolare."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.7

[Angrisani, Granato](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9-*septies*, inserire i seguenti:

"Art. 9-*septies*.1 - (*Attività di screening*). - Ai lavoratori del settore pubblico e privato, esentati dalla somministrazione del vaccino o che per scelta non intendano sottoporsi allo stesso, è prevista la gratuità dei tamponi antigenici o molecolari senza oneri a carico del datore di lavoro.

Art. 9-*septies*.2 - (*Campagna screening Nazionale*). - Al fine di contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2, è promossa una campagna di screening a livello nazionale mediante test antigenici rapidi e/o molecolari a carico del Servizio Sanitario Nazionale."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.8

[Angrisani, Granato](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. All'articolo 9-*octies*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. In ogni caso è fatto divieto al datore di lavoro di stilare elenchi, conservare i *QR-Code* delle certificazioni verdi, di estrarre dati sensibili, di trattenere copie cartacee delle certificazioni ovvero di produrre *screenshot* e/o fotografie delle stesse."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.9

[Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

Conseguentemente, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione.»

4.10

[Ciampolillo](#), [Martelli](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lannutti e Abate

4.11

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

4.12

[Angrisani](#), [Granato](#) (*)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.13

[Angrisani](#), [Granato](#) (*)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.14

[Mallegni](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «a-bis», con il seguente:

«a-bis) strutture alberghiere ed extralberghiere »

4.15

[Angrisani](#), [Granato](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), al numero 3), sopprimere le parole: «, con l'esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.16

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché a coloro che lavorano esclusivamente in remoto o all'aperto"».

4.17

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 9-ter.1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le istituzioni di cui al comma 1 prevedono l'attivazione della didattica a distanza per i soggetti che, a causa delle limitazioni

all'accesso e all'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-*quater*, comma 2, della presente legge, non riescano a raggiungere l'istituzione con mezzi propri."».

4.18

[Ciampolillo](#), [Martelli](#) (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lannutti e Abate

4.19

[Angrisani](#) (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.1.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Granato e Drago

4.20

[Angrisani](#), [Granato](#) (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.21

[Ciampolillo](#), [Martelli](#) (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere i numeri 1.3 e 1.5.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lannutti e Abate

4.22

[Angrisani](#), [Granato](#) (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.3.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.23

[Angrisani](#), [Granato](#) (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.5.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.24

[La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.5, al capoverso «e-ter», aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione di navi e traghetti in ambito regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime».

4.25

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai sedici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto per ragioni di studio o lavoro.».

4.26

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.26

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e-ter) non si applicano agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale."»

4.27

[Granato](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.";

c-ter) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare."».

4.28

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 9-septies, al comma 1, dopo le parole: "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,"».

G4.1

[Parente](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l'articolo 4 del decreto oggetto di esame introduce delle estensioni relativamente all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19;

in attuazione del precedente decreto 127/2021 riguardante all'utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con

circolare del 12 ottobre 2021, ha definito le modalità di accesso agli istituti penitenziari per dipendenti ed utenti;

in particolare, con la circolare si chiarisce che l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass è rivolto al personale dipendente, nonché a tutti gli altri soggetti che vi si recano per svolgere la propria attività lavorativa;

anche al fine di garantire piena tutela del diritto di difesa evitando di introdurre ostacoli all'esercizio dello stesso, l'accesso resta invece libero per i difensori che si recano presso gli istituti per svolgere i colloqui con i propri assistiti, considerando inoltre "tra i difensori e l'Amministrazione non intercorre alcuna relazione lavorativa" e che pertanto tale figura professionale è qui equiparabile a quella dell'utente;

sono inoltre esclusi dal suddetto obbligo i familiari dei soggetti detenuti o arrestati che accedono agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei colloqui, infatti gli istituti penitenziari non sono ricompresi tra i servizi ex art. 9-bis DL 52/2021 per l'accesso ai quali è previsto il possesso dei green pass;

considerato che:

secondo quanto riportato dal Segretario Generale del sindacato di polizia penitenziaria, relativamente ai colloqui con i visitatori, l'unica misura preventiva attualmente adottata consiste nell'installazione di pannelli in plexiglass montati sopra dei tavoli, oltre che all'obbligo di mascherina;

parrebbe quindi opportuno prevedere delle misure preventive maggiormente efficaci, in particolare tenendo conto che le carceri, per loro natura strutturale, sono dei luoghi potenzialmente sensibili alla rapida propagazione del virus, ovvero possono essere teatro di focolai, come denunciato dallo stesso Segretario, relativamente ai contagi registrati nei mesi recenti in Campania, Sicilia e Puglia,

impegna il Governo:

al fine di prevenire la diffusione del virus negli istituti penitenziari in quanto luogo altamente sensibile alla diffusione del virus Sars-Cov-2, a considerare la possibilità di estendere l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi Covid-19 anche ai visitatori dei detenuti o degli arrestati, prevedendo inoltre degli strumenti atti a garantire che tale misura non interferisca con il diritto ai colloqui con i familiari.

G4.2

[Parente](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l'articolo 4 del decreto oggetto d'esame estende l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19, incluso il c.d. *green pass* base, anche per accedere ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

la disposizione non si applica solo ai bambini di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per ragioni mediche certificate;

nella tabella relativa alle attività consentite con e senza *green pass*, diffusa tramite il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è specificato che tra i mezzi di trasporto su cui vige il suddetto obbligo vi è anche il trasporto scolastico dedicato cui accedono anche coloro che hanno compiuto i dodici anni di età;

considerato che:

al fine di tutelare il diritto all'istruzione, l'uso della certificazione verde non è stato introdotto per l'accesso degli studenti agli istituti scolastici di grado primario e secondario;

l'introduzione dell'obbligo di *green pass* sui mezzi di trasporto pubblico, nonché su quelli di trasporto scolastico dedicato, secondo le disposizioni di cui sopra, è una potenziale interferenza con il diritto all'istruzione, poiché costringe coloro che normalmente utilizzano tali mezzi per recarsi a scuola, una popolazione che secondo le statistiche Istat si attesterebbe intorno al 26,6% degli studenti, a scegliere tra il trasporto privato, che non è necessariamente nelle loro disponibilità, e sottoporsi a un test antigenico rapido quasi quotidianamente, incorrendo pertanto in una esosa spesa economica che poche famiglie possono affrontare;

considerato inoltre che:

il Ministro dell'Interno, audita dalla 1^a Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del decreto in oggetto, ha affrontato la questione riportando una rassicurazione limitata all'illustrazione del dato secondo cui, da quando il decreto è entrato in vigore, non sono stati riscontrati problemi di limitazione al diritto allo studio, in seguito ai controlli fatti sui mezzi di trasporto in applicazione della disposizione in qui in oggetto;

il fatto che, finora, non si siano registrati casi in cui uno studente denunci di essere impossibilitato a raggiungere il suo istituto scolastico perché non in possesso della certificazione verde, oppure che lo stesso venga sanzionato perché salito su un mezzo di trasporto pubblico non munito della stessa certificazione, non esime dalla responsabilità, ovvero dal dovere, di rettificare una criticità normativa da cui deriva una chiara interferenza con il diritto all'istruzione, soprattutto per gli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito,

impegna il Governo:

ferma restando l'importanza di incentivare la campagna vaccinale tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all'istruzione, a considerare tempestivamente l'adozione di misure volte ad esentare, a prescindere dall'età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dall'obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare in altro luogo al termine delle stesse.

(*) Accolto dal Governo

G4.26 (già em. 4.26)

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#), [Montevecchi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l'accesso ai treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, ai traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;

considerato che:

dall'applicazione di tale disposizione sono esclusi i soggetti di età inferiore ai dodici anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale per ragioni mediche certificate;

ritenuto inoltre che:

al fine di tutelare il diritto all'istruzione, l'uso della certificazione verde non è stato introdotto per l'accesso degli studenti agli istituti scolastici di grado primario e secondario;

la maggior parte dei ragazzi raggiunge l'istituto scolastico mediante i mezzi di trasporto pubblici,

impegna il Governo:

ad adottare apposite misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

(*) Accolto dal Governo

G4.0.100 (già em. 5.0.6 testo 2)

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Castaldi](#) (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

visto il tema posto con l'emendamento 5.0.6 (testo 2),

impegna il Governo:

ad individuare le soluzioni più adeguate per assicurare la più ampia disponibilità per l'accesso dei cittadini alla fruizione di tamponi antigenici.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S, il senatore Mirabelli e i restanti componenti del Gruppo PD.

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole « per le singole zone » sono aggiunte le seguenti: « salvo quanto previsto al comma 2-bis »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1. »;

c) al comma 3, primo periodo, le parole « esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti » sono sostituite dalle seguenti: « di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale »;

d) al comma 4, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 2-bis » e le parole « al medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai medesimi commi 1 e 2-bis ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

[Granato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Paragone](#)

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo

5.3

[Parente, Magorno](#)

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Agli accompagnatori muniti delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), è inoltre consentito l'accesso ai reparti di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura."»

5.4

[Malan, La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.5

[Vitali, Valente, Magorno, Augussori, Ruotolo, Bressa](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole «la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente» con

le seguenti: «la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività elencati nella tabella di cui all'allegato 1-bis»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'allegato 2 annesso al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è premesso l'allegato 1-bis, di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni» con le seguenti: «lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi elencati, con riferimento alla zona gialla, nella tabella di cui all'allegato 1-bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».

Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A

(Art. 5, comma 1-bis)

"Allegato 1-bis (Art. 9-bis, comma 2-bis)

Tabella dei servizi e delle attività consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9-bis.

ZONA GIALLA	
	BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)
1.	Consumazione al tavolo al chiuso
	STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)
2.	Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva
	ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI
3.	Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso
	EVENTI SPORTIVI
4.	Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto)
	ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE
5.	Accesso a sale da ballo e discoteche
6.	Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose
ZONA ARANCIONE	
	IMPIANTI NEI COMPENSORI SCIISTICI
1.	Acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento
2.	Acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento
	ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI

3.	Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (il possesso del certificato non è richiesto per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, librerie)
	BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)
4.	Consumazione al banco
5.	Consumazione al tavolo all'aperto
6.	Consumazione al tavolo al chiuso
	STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)
7.	Servizio di ristorazione all'aperto non riservato ai clienti della struttura ricettiva
8.	Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva
	ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE
9.	Attività sportiva o motoria al chiuso (palestre, piscine, centri natatori)
10.	Attività sportiva o motoria all'aperto (piscine e centri natatori)
11.	Accesso agli spogliatoi
12.	Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso
13.	Sport di contatto al chiuso
14.	Sport di contatto all'aperto
	ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI
15.	Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso
16.	Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso
	EVENTI SPORTIVI
17.	Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto)
	ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE
18.	Accesso a sale da ballo e discoteche
19.	Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose
20.	Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose
21.	Accesso ai centri benessere al chiuso
22.	Accesso ai centri termali all'aperto e al chiuso (il possesso del certificato non è richiesto per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche)
23.	Accesso a parchi tematici e di divertimento, a parchi giochi e ludoteche ed a spettacoli viaggianti
24.	Centri culturali e centri sociali e ricreativi al chiuso (ivi compresi i circoli associativi del Terzo settore)
25.	Centri culturali e centri sociali e ricreativi all'aperto (ivi compresi i circoli associativi del Terzo settore)
26.	Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

"».

5.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.7

[Vitali](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.8

[De Petris, Ruotolo](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.9

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.10

[Quagliariello](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.11

[Valente](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-ter. Nella zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo.»

5.12

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6 comma 2».

G5.1

[Parente](#)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto oggetto di esame introduce l'impiego delle certificazioni verdi COVID 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione - c.d. *green pass* rafforzato - relativamente alla fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi nelle zone gialla e arancione;

come riportato nella relazione introduttiva del decreto, la misura consente che i servizi, le attività e gli spostamenti in oggetto possano continuare per i soggetti in possesso del *green pass* rafforzato secondo il regime della zona bianca, e persegue pertanto l'importante fine di scongiurare delle nuove chiusure e di tutelare l'attività economica;

considerato che:

anche a causa della diffusione della variante Omicron, i casi di contagio, nonché i ricoveri, da SARS-Cov-2 sono in costante aumento;

i luoghi cui si applicano le restrizioni delle zone gialla e arancione sono particolarmente sensibili, rappresentando dei contesti dove la probabilità della diffusione del virus è particolarmente alta,

impegna il Governo:

al fine di continuare a preservare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali qualora l'incremento dei casi dovesse raggiungere una soglia critica, a considerare l'opportunità di estendere l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 ex. art. 9, comma 2 lettere a), b) e c-bis), DL 52/2021, limitatamente all'accesso ai luoghi di lavoro, anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi ove la fruizione dei servizi, lo

svolgimento delle attività e gli spostamenti, sono subordinati al possesso del green pass rafforzato, secondo il disposto dell'articolo 5 del DL 172/2021.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

[Faraone](#), [Magorno](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Al comma 1, dell'articolo 3-*quater*, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "otto".»

5.0.2

[Castaldi](#), [Mantovani](#), [Coltorti](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.»

5.0.4

[Castaldi](#), [Mantovani](#), [Coltorti](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

5.0.6 (testo 2)

[De Petris, Ruotolo](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi nelle parafarmacie)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al 31 marzo 2022 gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui, all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Ai fini di cui al presente articolo gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato Regione ai sensi dell'art 8 comma 6 della legge n. 131/2003.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

5.0.3

[Granato](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazioni per l'effettuazione dei tamponi COVID-19)

1. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ai fini dell'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda, limitatamente all'anno 2022, nella misura del 99 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro pro capite, per i soggetti facenti parte di un nucleo familiare con requisiti reddituali e patrimoniali non superiori a quelli definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2019, n. 23.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, entro il limite complessivo di 550 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

5.0.5

[Granato](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "9-nonies. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

5.0.7 (già 7.0.2)

[Malan, La Russa](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021.

EMENDAMENTI

6.1

[Augussori](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Malan](#), [La Russa](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Paragone](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.4

[Granato](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.5

[Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Mantovani](#), [Romano](#)

Ritirato

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. I soggetti in possesso della prenotazione relativa alla somministrazione della dose di richiamo, sono esenti dal pagamento di eventuali tamponi effettuati nel periodo compreso tra la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la somministrazione della predetta dose. I soggetti decadono dal beneficio di cui al precedente periodo in caso di modificazione o cancellazione della prenotazione da parte del richiedente o nel caso di anticipazione della medesima prenotazione.

2-ter. Il beneficio di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

[Gaudiano](#), [Ricciardi](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Sanzioni)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, contraffà o altera certificazioni verdi COVID-19, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni e sei mesi e la multa da euro 1.000 a euro 1.600. Se il fatto è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, la pena prevista dal periodo precedente è ridotta di un terzo.

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di una certificazione verde COVID-19 falsa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e sei mesi e la multa da euro 800 a euro 1.400.

3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque utilizza illegittimamente la certificazione verde COVID-19 di un altro soggetto attribuendola a sé, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi e la multa da euro 600 a euro 1.200.».

Capo III

CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l'effettuazione costante

di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell'ambito territoriale di competenza.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[Granato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Paragone](#)

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «agente di pubblica sicurezza» inserire le seguenti: «e del personale del Corpo forestale dello Stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 5.850.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

7.4

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con l'attuazione dei compiti normalmente svolti da tali soggetti.»

7.5

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.6

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «settimanale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «mensile dell'attività svolta a tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente in tale ambito».

7.7

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «settimanale» con la seguente: «mensile».

7.8

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Romano](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo del possesso e la regolarità delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le forze di polizia e il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, accedono alle informazioni della Piattaforma nazionale-DGC. L'accesso alle informazioni di cui al periodo precedente avviene secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto.»

b) *al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis».*

7.9

[Ricciardi](#), [Mantovani](#), [Coltorti](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di monitorare altresì l'andamento della diffusione del contagio da Covid-19, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli con test antigenici rapidi a campione, avvalendosi per tali ragioni dei Direttori delle ASP territorialmente competenti per attività di screening dedicate a favore di lavoratori pubblici e privati, alunni e docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, personale docente e non docente delle università e della ricerca e studenti universitari che abbiano completato il ciclo di vaccinazione. I Direttori delle ASP territorialmente competenti trasmettono settimanalmente al Commissario straordinario ed al Ministro della Salute una relazione degli *screening* effettuati e dei relativi risultati nell'ambito territoriale di propria competenza per un monitoraggio effettivo di tutto il territorio nazionale.»;

b) *al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis».*

G7.1

[Rufa, Iwobi](#)

Ritirato

Il Senato,

esaminato il provvedimento A.S. 2463 "Conversione in legge del decreto legge 26 novembre 2021, n.172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali,

premessi che:

la relazione introduttiva del decreto sottolinea come il provvedimento sia mirato "a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva";

in Italia, considerando la popolazione residente maggiore di 12 anni, la percentuale di protetti dal virus Covid-19, per avvenuta vaccinazione o guarigione, è dell'88,31 per cento (*dati 15 dicembre Lab24*). Le campagne di informazione rivolte ai cittadini, gli obblighi vaccinali imposti a molte categorie di lavoratori, le restrizioni alle attività da svolgere senza il certificato verde rafforzato hanno congiuntamente concorso ad aumentare notevolmente il numero delle persone che si sono sottoposte a vaccinazione;

nei luoghi di sbarco e alle frontiere terrestri sono state avviate tutte le procedure di vaccinazione contro il Covid-19, ma gli ospiti dei centri di accoglienza, benchè dichiarino "in netta maggioranza di essere a conoscenza della disponibilità di un vaccino per evitare di ammalarsi di COVID-19 (89,3%)", si mostrano poco propensi a farlo;

il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità si sono attivati, soprattutto per la presenza di numerosi minori nelle strutture di accoglienza, per valutare la necessità di somministrare

le vaccinazioni previste dal nostro calendario vaccinale e dell'età dei soggetti. Somministrare a chi viene nel nostro Paese i vaccini che in Italia sono obbligatori o fortemente consigliati è di fondamentale importanza, in primo luogo per evitare il rischio che vengano contratte malattie importanti e dall'altra, per evitare possibili forme di contagio;

a luglio 2021 è stato pubblicato dal Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI) e il Tavolo Immigrazione e Salute (TIS) il "Dossier COVID-19. Indagine sulla disponibilità a vaccinarsi contro il COVID-19 da parte delle persone ospitate nei centri/strutture di accoglienza in Italia", in cui si evidenzia che quasi il 60% di persone ospitate non è incline ad aderire ad offerta vaccinale;

la percentuale molto bassa di persone vaccinate contro il Covid-19 nei centri di accoglienza presenta un grande profilo di criticità per l'elevato rischio di contagio, dovuto principalmente alla condivisione di spazi comuni e al carente utilizzo di dispositivi di protezione individuali, e può trasformarsi in una vera emergenza sanitaria dal momento in cui, come molto frequentemente accade, gli ospiti lasciano, senza autorizzazione, le strutture e fanno perdere le proprie tracce,

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché una percentuale così alta di persone non vaccinate che condividono quotidianamente gli spazi comuni dei centri di accoglienza, spesso senza il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, non rappresenti un imminente rischio di focolaio per il Covid-19, pericoloso per la salute degli ospiti, di tutti coloro che a vario titolo operano nelle strutture e per i cittadini tutti, in caso di allontanamento non autorizzato o di fuga.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Campagne di informazione)

1. Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

[Granato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Paragone](#)

Id. em. 8.1

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nelle suddette campagne non possono essere fornite notizie false e non è consentito l'uso di immagini di bambini.».

8.4

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A supporto di tali campagne, al fine di dissipare eventuali dubbi, entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi sotto e sopra i 40 anni.».

G8.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali,

impegna il Governo:

a rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

[Granato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Paragone](#)

Id. em. 9.1

Sopprimere l'articolo.

9.3 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 9**

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all'articolo 72, comma 4, primo periodo, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".».

G9.1

[Malan, La Russa](#)

Inammissibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, articolo 9,

impegna il Governo:

a rispondere ad almeno metà delle interrogazioni scritte sull'emergenza Covid entro il 31 gennaio 2022.

G9.2

[Malan, La Russa](#)

Inammissibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, articolo 9,

impegna il Governo:

a rispettare il requisito dell'omogeneità nell'emanazione di decreti-legge.

G9.3

[Cangini](#)

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore degli artisti, interpreti ed esecutori è uno dei settori che ha sofferto maggiormente la crisi e le interruzioni del lavoro a causa dell'emergenza sanitaria;

fermo restando che il Governo ha adottato importanti iniziative a carattere economico e fiscale di sostegno agli artisti, interpreti ed esecutori;

al fine di alleggerire anche le complessità in materia fiscale che esistono nella gestione dei diritti connessi al diritto d'autore, il Governo ha altresì adottato una norma atta a semplificare le modalità di riscossione dei compensi di copia privata audio rendendo più immediata la cessione dei compensi anche agli aventi diritto;

la composizione stessa e le caratteristiche del mercato degli artisti rendono tuttavia ancora non agile la gestione e il versamento delle imposte dirette e indirette degli stessi all'Erario, provocando un rallentamento della gestione dei compensi agli artisti a causa della macchinosità nella gestione delle imposte dirette che sarebbe superabile con una maggiore responsabilizzazione delle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente in fase ripartizione dei diritti individuali il pagamento agli artisti interpreti esecutori senza preventivamente richiedere loro l'emissione di documento fiscale idoneo (fattura),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare il pagamento relativo ai diritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, consentendo che tali diritti siano equiparati agli analoghi diritti d'autore fuori dall'ambito di applicazione IVA e che suddetta IVA rimanga in capo agli organismi di gestione collettiva che riscuotono dagli utilizzatori il diritto.

G9.4

[Cangini](#)

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore dello spettacolo e della cultura continua a risentire pesantemente in termini economici degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle sue proroghe

è auspicabile la stabilizzazione, a partire dall'anno 2022, della Carta elettronica riservata ai 18enni per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

le scorse edizioni hanno visto il principale operatore di commercio elettronico intercettare l'80% delle spese on line e il 60% di tutte le risorse pubbliche dedicate al bonus;

una misura simile a quelle italiana è stata prevista anche dalla legislazione francese che ha introdotto il "*pass-culture*", prevedendo che i "beni digitali" non possano costituire più di un terzo della spesa e vieta le consegne a domicilio dei beni fisici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un limite delle risorse investite per la misura che può adottare ogni operatore, al fine di evitare la concentrazione della spesa su di uno solo soggetto.

G9.5

[Cangini](#)

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore del turismo e della cultura continua a risentire pesantemente in termini economici degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle sue proroghe;

il settore dell'editoria d'arte e turismo, in termini di fatturato, ha un valore rispettivamente di circa 90 milioni e 50 milioni di euro e ha una funzione di straordinaria importanza per la promozione del territorio, della cultura e della conoscenza del nostro Paese;

il turismo culturale è stato fortemente penalizzato dalla chiusura di musei e di mostre e dal divieto di viaggiare;

nel 2020 è stato introdotto il contributo a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per alleviare la situazione di estrema gravità;

nel primo semestre del 2021 le difficoltà derivanti dall'adozione di misure per contrastare l'epidemia Covid-19 ha prodotto una diminuzione di fatturato dal 60 all'80% registrata a confronto con l'analogo periodo del 2019. I dati del secondo semestre non paiono avere una tendenza confortante,

impegna il Governo:

a valutare l'estensione del contributo a sostegno del settore editoriale d'arte e turismo al 2021 per ovviare alla perdurante situazione di criticità.

G9.6

[Cangini](#)

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

il settore delle biblioteche risulta essere uno tra quelli più danneggiati dall'emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19 (accedere alle sale di studio e di lettura, avvalersi del servizio di prestito, delle postazioni internet, dei dispositivi digitali);

è importante il ruolo svolto dalle biblioteche statali nella divulgazione della cultura e della lettura, ed è importante garantire risorse finanziarie per l'acquisto di libri da parte delle stesse, almeno per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

secondo i dati forniti dal Ministero della Cultura sui fondi erogati nel 2020 mostrano come la quota del Sud e in Sicilia sia troppo bassa in rapporto alla popolazione residente;

le biblioteche di queste regioni, dove vive il 32% della popolazione italiana, hanno ricevuto il 16% dei fondi;

nel 2020 il contributo erogato ha premiato i sistemi bibliotecari più virtuosi del Paese, a conferma che essi hanno una diversa solidità in base all'area geografica di appartenenza,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di un meccanismo perequativo territoriale al fine di porre rimedio ad una distribuzione disomogenea sul territorio nazionale verificatasi nella prima edizione della misura;

ad agevolare e stimolare la crescita dei sistemi bibliotecari più svantaggiati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

9.0.2

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Ulteriori misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi)

1. Al fine di continuare a far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Sars-Cov-2 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo 2-bis, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "iscritti all'ultimo e al penultimo", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal primo".».

9.0.3

[Vitali, Gallone](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo II-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.»

9.0.4

[Cangini](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti per la fiscalità connessa al settore degli artisti, interpreti, esecutori)

1. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole: "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti: "e diritti connessi", e dopo le parole: "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".»

Conseguentemente sostituire il titolo del Capo III con il seguente: «CONTROLLI, SEMPLIFICAZIONI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

La Commissione

Approvata

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3,

- al secondo periodo, sostituire le parole: «entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta» con le seguenti: «entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito» e le parole: «o comunque l'insussistenza» con le seguenti: «ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza»;

- al terzo periodo, sostituire le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» con le seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

b) al comma 4:

al primo periodo, sostituire le parole: «alle Federazioni nazionali competenti» con le seguenti: «alla Federazione nazionale competente»;

al secondo periodo, dopo le parole: «13 settembre 1946, n. 233» aggiungere le seguenti: «, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»;

al terzo periodo, sostituire le parole: «dell'Ordine territoriale competente» con le seguenti: «dell'Ordine professionale territorialmente competente» e le parole: «ha natura dichiarativa, non disciplinare» con le seguenti: «ha natura dichiarativa e non disciplinare»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «all'Ordine territoriale competente» con le seguenti: «all'Ordine professionale territorialmente competente»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «Per i professionisti sanitari» con le seguenti: «Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario».

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 4-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

b) al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «l'adempimento del predetto obbligo vaccinale» con le seguenti: «l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» con le seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

c) al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: «previa verifica del sistema informativo NoIPA» con le seguenti: «previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoIPA»;

d) alla rubrica, sostituire le parole: «organismi della legge n. 124 del 2007» con le seguenti: «organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124».

All'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «o della somministrazione», ovunque ricorrono, con le seguenti: «o a seguito della somministrazione».

All'articolo 4, comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.1), sostituire le parole: «ad esclusione» con le seguenti: «, ad esclusione»;

b) al numero 1.2), sostituire le parole: «sono inserite le seguenti» con le seguenti: «è inserita la seguente»;

c) al numero 1.3), sostituire le parole: «ad esclusione» con le seguenti: «, ad esclusione».

All'articolo 5,apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvo quanto previsto» con le seguenti: «, salvo quanto previsto».

b) al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «delle mense e catering continuativo» con le seguenti: «delle mense e del catering continuativo».

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «in possesso delle certificazioni verdi» con le seguenti: «in possesso di una delle certificazioni verdi» e le parole: «del decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

b) al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,».

All'articolo 7, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «relazione settimanale dei controlli» con le seguenti: «relazione settimanale sui controlli».

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «All'attuazione del presente articolo» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».